RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 (in prosieguo anche: direttiva) ed è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", il cui articolo 6 detta principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva.


La direttiva, che mira ad aggiornare e armonizzare in massima forma le norme euro-unitarie relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, migliorando la protezione dei consumatori, si muove in un contesto normativo che vede, da un lato, diverse sovrapposizioni tra la precedente direttiva 2002/65/CE e la legislazione settoriale dell'Unione europea, dall'altro, la necessità di tener conto dei cambiamenti connessi agli effetti della digitalizzazione.

In particolare, le riflessioni che hanno condotto all'attribuzione del ruolo di "rete di sicurezza" alla direttiva 2002/65/CE, ossia un'applicazione orizzontale ai servizi finanziari non disciplinati dalla legislazione settoriale dell'Unione europea, si collocavano in un contesto volto ad assicurare ai consumatori un elevato livello di protezione. In risposta all'evoluzione tecnologica e alla comparsa di nuovi prodotti, anche in ambito finanziario, sono state introdotte norme specifiche e il suddetto ruolo di "rete di sicurezza" è stato mantenuto dalla direttiva (UE) 2023/2673 con i necessari adattamenti che discendono dalle più recenti sfide del mercato finanziario.

Invero, diventa cruciale aggiornare le norme relative alle modalità e alla tempistica con cui le informazioni vengono fornite al consumatore.

Ciò implica un necessario coordinamento con la direttiva 2011/83/UE, che disciplina il diritto all'informazione precontrattuale e il diritto di recesso per alcuni contratti a distanza diversi dai servizi finanziari. Il legislatore unionale ha, quindi, deciso di inserire nella direttiva 2011/83/UE uno specifico capo contenente le norme applicabili solo ai contratti di servizi finanziari e di precisare quali disposizioni della medesima direttiva 2011/83/UE possano trovare applicazione a detti contratti.

A livello nazionale, si riscontrano le medesime esigenze sopra sintetizzate. La digitalizzazione e il proliferare di servizi finanziari a distanza richiedono, invero, l'introduzione di norme aggiornate in punto di informazione al consumatore e di recesso di quest'ultimo e, da un punto di vista sistematico, rendono necessario coordinare la introducenda disciplina con quanto già normato in tema di contratti a distanza.



Il termine di recepimento entro il quale gli Stati membri dovranno conformare i propri ordinamenti a quanto disposto dalla direttiva è il 19 dicembre 2025 e il termine di scadenza previsto ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è fissato al 10 ottobre 2025.

Lo schema si compone di n. 5 articoli, i cui contenuti e finalità sono illustrati di seguito.

L'articolo 1, rubricato "Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206", è costituito da un unico comma (suddiviso in lettere) e modifica il Codice del consumo (nel prosieguo: Codice) come segue.

La **lettera a**) dà attuazione all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, che introduce una specificazione circa i contratti di servizi finanziari a cui non si applica la direttiva 2011/83/UE. In particolare, l'esclusione riguarda i contratti di servizi finanziari non contemplati dall'articolo 3, paragrafo 1-ter di quest'ultima direttiva, come novellata dalla direttiva (UE) 2023/2673.

Al fine di garantire coerenza sistematica al Codice e continuità all'assetto delineato dal legislatore unionale, si è scelto di modificare l'articolo 47 in cui sono confluite le disposizioni di recepimento della lettera d), oggetto della successiva modifica che qui interessa.

La lettera a), quindi, sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'articolo 47 del Codice, inserendovi il riferimento ai servizi finanziari non contemplati dalla introducenda sezione II-bis. Tale sezione, che sarà introdotta nel contesto delle attività di recepimento in esame all'interno della parte III, titolo III, capo I, del Codice (nel proseguo: sezione II-bis) e di cui si parlerà più diffusamente a seguire, disciplina la "Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori" e sono ivi contenuti gli articoli di attuazione del paragrafo 1-ter sopra richiamato.

Con la **lettera b**), che dà attuazione all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, si prevede la sostituzione dell'articolo 49, comma 1, lettera h) del Codice (Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali).

In particolare, tra le informazioni che il professionista è tenuto a fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta risultano, in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, del Codice, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B, del Codice e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza carbara des poblicas aprivone onobrediza profinazzazione carba de cui

all'introducendo articolo 54-bis dello stesso Codice, di cui si dirà più ampiamente a seguire.

Con riferimento alla locuzione "funzione di recesso" si segnala che la stessa è stata utilizzata per trasporre l'espressione "funzionalità di recesso", adottata nella versione in lingua italiana della direttiva, per le ragioni di seguito esplicitate.

Il Codice all'articolo 45, comma 1, lettera q-sexies) definisce la "funzionalità" come la "capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo". Posto che tale definizione, applicabile alle sezioni da I a IV della parte III, titolo III, capo I del Codice (nel prosieguo: sezioni da I a IV), non è sembrata né pertinente al sistema delineato dalla direttiva né adattabile al nuovo strumento di recesso. Al fine di scongiurare difetti di coordinamento e potenziali difficoltà interpretative e applicative si è scelto, pertanto, di utilizzare il termine "funzione" in luogo di "funzionalità", quale traduzione letterale dell'espressione "function" presente nella versione in lingua inglese della direttiva.

Con la **lettera c**) è introdotto nel Codice il nuovo <u>articolo 54-bis</u>, composto da 7 commi, sotto la rubrica "Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia *online*" al fine di dare attuazione al nuovo articolo 11-bis della 2011/83/UE, come novellata dalla direttiva.

Assunta una prospettiva di architettura delle disposizioni che sia coerente con l'impianto normativo in cui le stesse si innestano e di pedissequa adesione al dettato normativo euro-unitario, posto che il legislatore unionale ha scelto di inserire il nuovo articolo 11-bis, dedicato all'esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, dopo le disposizioni dell'articolo 11 della stessa direttiva, relativo all'esercizio del diritto di recesso, è stato introdotto dopo l'articolo 54 del Codice, dedicato all'esercizio del diritto di recesso, il nuovo articolo 54-bis.

In particolare, l'articolo 54-bis prevede, al comma 1, che per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista consenta al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso. Con il comma 2 dell'articolo 54-bis viene previsto che la funzione di recesso permetta al consumatore di trasmettere una dichiarazione di recesso online utile a informare il professionista della volontà di recedere dal contratto. In particolare, tale dichiarazione di recesso online consente al consumatore di fornire o confermare facilmente specifiche informazioni che riproducono quelle previste dall'articolo 11-bis della direttiva 2011/83/UE.

Il <u>comma 3</u> dello stesso articolo dispone che tale funzione sia indicata in modo facilmente leggibile con le parole «recedere dal contratto qui» o con un'altra inequivocabile formulazione equivalente e che la stario sia funzione sia Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN

disponibile in modo continuativo per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso. La funzione di recesso, inoltre, figura in modo ben visibile sull'interfaccia *online* ed è facilmente accessibile al consumatore.

Il <u>comma 4</u> chiarisce, poi, che compilata la dichiarazione di recesso *online* a mente del comma 2, il professionista consente al consumatore di presentarla attraverso una funzione di conferma.

Tale funzione di conferma, come previsto dal <u>comma 5</u>, è indicata in modo facilmente leggibile con le parole "conferma recesso" o con un'altra inequivocabile formulazione.

Ancora, il <u>comma 6</u> dispone che, dopo l'attivazione della funzione di conferma da parte del consumatore, il professionista invia a quest'ultimo, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell'ora della sua trasmissione.


Infine, con il <u>comma 7</u>, l'articolo 54-bis dispone che il consumatore ha esercitato il diritto di recesso entro i termini qualora la dichiarazione di recesso *online* sia stata trasmessa dal consumatore prima della scadenza del termine di recesso stesso.

La **lettera d**) apporta una modifica correttiva all'articolo 58 del Codice. Questo richiama erroneamente il decreto legislativo n. 141/2010, sebbene lo stesso non contenga norme sul recesso nei contratti di credito al consumo, ma sia stato il mero veicolo per l'inserimento delle relative modifiche al TUB. Pertanto, con la modifica in commento il richiamo viene effettuato direttamente al TUB.

La **lettera e) dispone** l'introduzione della s<u>ezione II-bis</u> in cui saranno inserite le norme di recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1-ter, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, che ha, tra l'altro, introdotto il nuovo capo III-bis, recante "Norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza".

La nuova sezione sarà inserita all'interno del suddetto capo I, afferente ai diritti dei consumatori nei contratti, per ragioni di coerenza sistematica interna e di concordanza con l'assetto tracciato dal legislatore unionale che ha collocato il nuovo capo III-bis della direttiva 2011/83/UE dopo il capo III della stessa (Informazioni per il consumatore e diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali).

Il capo III appena richiamato si conclude con l'articolo 16 (Eccezioni al diritto di recesso) che all'interno del nostro ordinamento giuridico trova il proprio omologo nell'articolo 59 del Codice. Pertanto, si è scelto di inserire la sezione II-bis dopo quest'ultimo articolo e inserire, quindi, dodici nuovi articoli, da 59-bis a 59-terdecies.



L'articolo 59-bis, rubricato "Oggetto e ambito di applicazione" è composto da 6 commi.

Come suggeriscono i considerando n.10 e n.12 della direttiva, è stata prevista l'applicabilità alle tipologie contrattuali de qua solo di talune disposizioni della direttiva 2011/83/UE in una prospettiva di bilanciamento tra i profili di complementarità che caratterizzano le species contrattuali normate dalle due direttive europee e, dall'altra, le specificità e la complessità che qualificano i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.

In tale prospettiva, il legislatore unionale ha modificato l'articolo 3 di quest'ultima direttiva inserendovi il paragrafo 1-ter.

Capovolgendo la prospettiva verso le scelte del legislatore nazionale delegato si rileva come, posta l'introduzione di una sezione ad hoc sulla "Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori", si è scelto di non intervenire sugli articoli del Codice con cui, nel 2014, è stato recepito l'articolo 3 della direttiva 2011/83/UE (ossia l'articolo 46 del Codice), per ragioni di drafting normativo e per rendere più agevole e immediata la consultazione nelle norme di riferimento.

Ciò posto, si evidenzia che il <u>comma 1</u> dell'articolo 59-bis, che recepisce l'anzidetto paragrafo 1-ter, individua le disposizioni che si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ossia le disposizioni della sezione II-bis e gli articoli 46, commi 2 e 3, 49-bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo, 54-bis, 62, comma 1, 64, 65, 66-ter, 66-quater, commi 2 e 3, 66-quinquies, comma 1, 67, comma 2, del Codice.

Si precisa che il ricordato paragrafo 1-ter prevede che ai contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari si applica l'articolo 1 della direttiva 2011/83/UE. Non è stato effettuato un rinvio a una relativa disposizione normativa interna in quanto tale articolo della direttiva 2011/83/UE, individuando l'oggetto e le finalità cui mira la direttiva stessa, non è stato oggetto di espresso recepimento.

Ancora, il paragrafo 1-ter rinvia all'articolo 2 (Definizioni) della direttiva 2011/83/UE, nondimeno, in sede di attuazione del richiamato paragrafo, per scongiurare un effetto tautologico, non è stato posto in essere un rinvio al corrispondente articolo 45 del Codice posto che quest'ultimo articolo prevede che le definizioni ivi contenute siano rilevanti ai fini delle sezioni da I a IV, quindi, anche dell'introducenda sezione II-bis.

Il comma 1 dell'articolo 59-bis, nel dare attuazione all'indicazione del legislatore unionale per cui ai contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari trova applicazione anche l'articolo 3, paragrafi 2, 5 e 6, della direttiva 2011/83/UE, rinvia al corrispondete articolo 46 del Codice e, in particolare, ai commi 2 e 3.

Il comma 2 dell'articolo 46 interviene, segnatamente, sul tema del conflitto tra le disposizioni delle sezioni da I a IV e una disposizione di un atto dell'Unione europea che disciplina settori specifici, prevedendo che quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgano e si applichino a tali settori specifici. Alle disposizioni delle richiamate sezioni viene riconosciuta, quindi, natura di *lex generalis* soccombente, in forza del principio generale di specialità, rispetto alle specifiche disposizioni settoriali.

Il comma 3 dello stesso articolo 46, in ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, precisa che le disposizioni delle sezioni da I a IV non impediscono l'offerta ai consumatori da parte dei professionisti di condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista da queste ultime disposizioni.

Quanto al richiamato paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 2011/83/UE, si evidenzia che il rinvio all'articolo 67, comma 2, del Codice consente di rendere applicabili ai contratti de qua le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto per gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non disciplinati dalla direttiva.

Il paragrafo 1-ter dell'articolo 3, della direttiva 2011/83/UE richiama, altresì, l'articolo 4 della stessa direttiva relativo al "livello di armonizzazione", tuttavia, in sede di stesura del comma 1 in esame non è stato inserito il rinvio ad una corrispondente disposizione nazionale posto che l'articolo 4 rappresenta una disposizione normativa che non necessita di recepimento da parte degli Stati membri.

Tra i rinvii contenuti all'interno del paragrafo 1-ter risulta anche quello all'articolo 6-bis della direttiva 2011/83/UE (Obblighi di informazione supplementari specifiche per i contratti conclusi su mercati online), introdotto in attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, recepito nel nostro ordinamento giuridico dall'articolo 49-bis del Codice, cui rinvia il comma in commento.

Il comma 1 rimanda, altresì, in attuazione del richiamo all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/83/UE, all'articolo 51, comma 6, primo e secondo periodo, del Codice.

Il rinvio all'articolo 51 del Codice è stato circoscritto al primo e secondo periodo del comma 6, dedicato ai contratti a distanza che devono essere conclusi per telefono, posto che il terzo periodo dello stesso comma non è stato inserito in recepimento del ricordato articolo 8, ma quale modifica al Codice dettata dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022).

Come risulta dalla lettura nella relazione illustrativa del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 (attuazione della direttiva 2011/83/UE), l'allora legislatore nazionale del recepimento ha dettato le disposizioni del comma 6 (primo e secondo periodo) nell'esercizio della relativa opzione prevista dalla direttiva, considerata la considerevole diffusione dei contratti telefonici e al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori relativamente agli obblighi derivanti dal contratto.

Il comma 1 oggetto di analisi, rispetto al rinvio all'articolo 11-bis della direttiva 2011/83/UE, presenta un riferimento all'introducendo articolo 54-bis del Codice, quale corrispondente norma nazionale di recepimento.

Quanto agli articoli da 16-bis a 16-sexies e 24, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2011/83/UE, cui rinvia il paragrafo 1-ter recepito dal comma in esame, si rileva che è stato inserito un rinvio generale alla Sezione II-bis che, tra l'altro, recepisce i sopraindicati articoli all'interno dell'ordinamento nazionale.

Il paragrafo 1-ter dell'articolo 3 della direttiva 2011/83/UE rinvia, inoltre, all'articolo 19, dunque, all'interno del comma 1 in esame è stato inserito il riferimento all'articolo 62, comma 1, del Codice dedicato alle tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento, di attuazione del ricordato articolo 19.

Ancora, il paragrafo 1-ter richiama gli articoli della direttiva 2011/83/UE da 21 a 23. Quanto ai primi due articoli si evidenzia che il comma 1 in esame cita gli omologhi nazionali ossia, rispettivamente, gli articoli 64 (Comunicazione telefonica) e 65 (Pagamenti supplementari) del Codice. Diversamente, in considerazione del criterio di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 6, della legge di delegazione, riguardo all'articolo 23 della direttiva 2011/83/UE non è stato previsto un rinvio al corrispondente articolo di recepimento ossia l'articolo 66 del Codice (Tutela amministrativa e giurisdizionale).

Invero, tale articolo 66 individua nell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'autorità competente per accertare le violazioni delle norme di cui alle sezioni da I a IV, quindi, alla luce del recepimento de qua, anche della sezione II-bis. Posto che, in forza dell'anzidetto criterio, deve essere confermata l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare

il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva, non si è ritenuto corretto operare un rinvio all'articolo 66 del Codice.

In tale ottica all'interno dell'articolo 59-bis del Codice è stato inserito anche il comma 5, ispirato da quanto già previsto dall'articolo 67-bis, comma 3 del Codice (che contestualmente si abroga), in un'ottica volta a valorizzare le disposizioni attualmente vigenti che conservano profili di pertinenza e rilevanza. In forza dell'articolo appena citato, ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, nonché le competenze delle autorità indipendenti.

Nella medesima prospettiva di valorizzazione del ruolo delle autorità di vigilanza, come da indirizzo contenuto del citato criterio di delega, sarà inserito all'interno della sezione II-bis, come si dirà più diffusamente nel prosieguo, l'articolo 59-duodecies che, ricalcando quanto già previsto dall'articolo 67-undevicies del Codice (che contestualmente si abroga) prevede sia l'attribuzione di specifici poteri, per relativo ambito di competenza, alle autorità di settore (bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare) in caso di condotte non conformi alle disposizioni della suddetta sezione, sia una clausola di salvaguardia delle disposizioni di settore - in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento - ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza.

L'anzidetto paragrafo 1-ter reca, anche, un rinvio all'articolo 24, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva. Posto che il comma 1 oggetto di analisi contiene un rinvio alla sezione II-bis che accoglie le omologhe norme nazionali di recepimento dei suddetti paragrafi, per evitare rinvii sovrabbondanti e non coerenti con le scelte di drafting della norma, non è stato inserito un rimando alla disposizione specifica (l'articolo 59-terdecies del Codice).

Ancora, l'anzidetto paragrafo 1-ter menziona tra gli articoli applicabili ai contratti de qua anche gli articoli da 25 a 27 della direttiva 2011/83/UE. Tali norme trovano i propri omologhi nazionali negli articoli 66-ter, 66-quater e 66-quinquies del Codice, richiamati dal comma 1 in commento.

L'articolo 66-ter del Codice (Carattere imperativo) prevede che i diritti dei consumatori attribuiti dalle disposizioni contenute nelle sezioni da I a IV siano irrinunciabili, principio dettato anche in linea generale con riferimento ai diritti attribuiti al consumatore dal Codice dall'articolo 143 dello stesso.

Quanto all'articolo 66 – quater, si evidenzia che è stato effettuato un rinvio ai soli commi 2 (sui codici di condotta) e 3 (sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie), in anto il primo comma, nel prescrive di inserire nelle camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN di inserire nelle

comunicazioni e nei documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ad esempio nei moduli e formulari un riferimento alle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, si porrebbe in distonia con l'armonizzazione stabilita a livello unionale di taluni moduli (ad es. il SECCI per il credito al consumo) che i professionisti devono utilizzare.

Quanto all'articolo 66-quinquies (Fornitura non richiesta) si segnala che è stato previsto all'interno nel comma in esame il rinvio al solo comma 1, quale norma di recepimento della disposizione unionale.

L'ultima disposizione richiamata dal comma 1 in esame è l'articolo 67, comma 2 (per cui si rimanda a quanto sopra evidenziato).


Infine, con riferimento al richiamo all'articolo 29 della direttiva 2011/83/UE contenuto nel paragrafo 1-ter della medesima, come modificata dalla direttiva, si evidenzia che il sunnominato articolo attiene agli obblighi informativi dell'Italia verso la Commissione. Pertanto, non è stato inserito all'interno del comma in esame il relativo articolo di recepimento.

Con il comma 2 dell'articolo 59-bis, che recepisce l'articolo 3, paragrafo 1-ter, secondo comma della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, è prevista in apertura una clausola di salvaguardia dell'articolo 64 del Codice afferente alla comunicazione telefonica ed è disposto che nel caso di contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari che comprendono un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.

Il <u>comma 3</u> dell'articolo 59-bis, che recepisce l'articolo 3, paragrafo 1-ter, terzo comma della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, prevede che qualora non vi sia accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies si applicano esclusivamente alla prima operazione.

Con il <u>comma 4</u> dell'articolo 59-bis, che recepisce l'articolo 3, paragrafo 1-ter, quarto comma della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, è introdotta una specificazione in forza della quale qualora per più di un anno non sia eseguita alcuna operazione della stessa natura, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, per l'effetto, si applicano le disposizioni degli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies del Codice.

Con riguardo alle previsioni di cui al <u>comma 5</u> dell'articolo 59-bis si rinvia a quanto rappresentato nel commentare il comma 1 dello stesso articolo.



Il <u>comma 6</u> dell'articolo in commento, infine, stabilisce che, se le parti scelgono di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla introducenda sezione II-bis. Tale precisazione - benché non prevista dalla direttiva – assicura maggiore chiarezza sul principio di territorialità della normativa di tutela del consumatore e riproduce il disposto dell'articolo 67-duodevicies, comma 2, (che contestualmente si abroga) del Codice del Consumo.

L'articolo <u>59-ter</u> reca le definizioni ed è composto da un solo comma.

Le due definizioni introdotte sono rilevanti ai fini della sezione II-bis e si applicano in aggiunta a quelle di cui all'articolo 45 del Codice.

La scelta di introdurre una definizione di "interfaccia *online*" discende dall'esigenza di facilitare la lettura delle disposizioni che ricorrono a tale locuzione, non immediatamente intellegibile, che pur essendo presente in altri articoli del Codice non è accompagnata da correlate norme definitorie.

Al fine di non alterare l'assetto tracciato dal legislatore unionale si è definito il concetto di "interfaccia online" rinviando alla definizione di cui all'articolo 3, lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 cui, tra l'altro, rinvia l'articolo 16-ter della direttiva, dedicato alla protezione supplementare relativa alle interfacce online.

Quanto alla seconda definizione introdotta, ossia "stratificazione", si rileva che la stessa risponde alle medesime esigenze di chiarezza sopra esposte e trae ispirazione da quanto previsto dal considerando n. 32 della direttiva.

L'articolo <u>59-quater</u> sotto la rubrica "Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori" consta di 5 commi e recepisce l'articolo 16-bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, come novellata dalla direttiva.

L'articolo trae ispirazione in termini di drafting dall'articolo 67-quater del Codice (che contestualmente si abroga).

Il <u>primo comma</u> declina le informazioni che il professionista è chiamato a fornire al consumatore nella fase delle trattative e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta.

Si evidenzia che, in luogo dell'espressione adottata dal legislatore eurounitario relativa al periodo temporale entro cui le informazioni devono essere
rese ossia "in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato [...]", nella
stesura della corrispondente norma di recepimento è stata adottata
l'espressione "nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che
il consumatore sia vincolato [...]", al fine di meglio adattare la recependa
normativa alle ca genine dei primi di interive osi interive posi interive p

trattative valenza propedeutica alla conclusione del negozio giuridico. Inoltre, la formulazione adottata in aderenza al tenore letterale della direttiva, richiamando anche il sintagma "prima che il consumatore sia vincolato [...]" garantisce la riferibilità delle disposizioni in questione anche ai casi in cui non si realizzi una effettiva contrattazione tra le parti contrattuali.

L'elenco di cui al comma in esame è sostanzialmente analogo a quello di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16-bis della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, fatti salvi adattamenti connessi a esigenze di drafting normativo e a quanto di seguito precisato.

Alla lettera bb) del comma 1 in esame che traspone la lettera w) dell'anzidetto articolo 16-bis si è scelto di inserire una norma di recepimento ispirata alla formulazione di cui all'articolo 67-octies, comma 1, lett. b) del Codice (che contestualmente si abroga) in cui sono confluite le norme di recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 4, lettera b) della direttiva 2002/65/CE avente una formulazione simile a quella della lettera w) in questione.

Il paragrafo 2 dell'articolo 16-bis reca un'opzione rimessa agli Stati membri che non è stata esercitata in mancanza di specifici criteri di delega. Quanto alla trasposizione dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 16-bis si dirà più diffusamente a seguire nella sezione dedicata alle relative disposizioni di recepimento ossia l'articolo 59-quinquies, commi 3 e 4.

I <u>commi 2, 3 e 4</u> dell'articolo 59-quater in commento recepiscono rispettivamente i paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 16-bis di cui sopra mediante l'introduzione di disposizioni sostanzialmente analoghe.

L'articolo <u>59-quinquies</u>, recante rubrica "Comunicazioni mediante telefonia vocale", è composto da due commi e recepisce quanto previsto dal sopraccitato articolo 16-bis, paragrafi 3 e 4.

L'articolo in esame è stato formulato traendo ispirazione dall'impostazione seguita in sede di recepimento dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE le cui disposizioni di recepimento sono confluite nell'articolo 67-novies del Codice (che contestualmente si abroga).

I commi 1 e 2 dell'articolo sono sostanzialmente analoghi ai suddetti paragrafi 3 e 4, fatti salvi adattamenti connessi a esigenze di *drafting* normativo.

L'articolo <u>59-sexies</u>, rubricato "Onere della prova", recepisce il paragrafo 8 dell'articolo 16-bis della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva, e contiene un solo comma, secondo cui l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinques, nonché di quelli di cui all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.

Camera dei Deputati Arrivo 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN

L'articolo <u>59-septies</u>, sotto la rubrica "Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali", è composto da due commi e recepisce i paragrafi 9 e 10 dell'articolo 16-bis della direttiva. Il <u>primo comma</u> stabilisce che, oltre alle informazioni di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato. Tale disposizione intende valorizzare la diversa tipologia di servizi finanziari offerti, conformemente al criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge di delegazione europea 2024, che, al fine di una maggior tutela per il consumatore, delega il Governo a esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-bis, paragrafo 9, della direttiva.

Il comma 2 prevede che, se norme unionali diverse dalla direttiva, di disciplina di specifici servizi finanziari, dettano prescrizioni sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, dette prevalgono, a prescindere dal livello di dettaglio e sempre che non sia diversamente disposto. Come si evince dalla lettura dei considerando n. 6 e n. 7 della direttiva, tale precisazione consente di attribuire alla disciplina di trasposizione della direttiva stessa la funzione di "rete di sicurezza", con un'applicazione orizzontale ai servizi finanziari ai consumatori non disciplinati dalla legislazione settoriale dell'Unione, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori e, al contempo, parità di condizioni tra i professionisti. Quanto alla scelta di collocare la disposizione in parola all'interno del Codice, questa discende dal fatto che è derogatoria rispetto al generale principio di specialità recepito attraverso il richiamo al comma 2 dell'articolo 46, applicabile ai contratti de qua. Inoltre, il secondo periodo della disposizione è rivolto direttamente ai professionisti e chiarisce come deve essere inserita l'informazione sul diritto di recesso quando la normativa UE di settore non lo preveda, con ciò richiedendo un recepimento esplicito nel Codice.

L'articolo 59-octies, rubricato "Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari" si compone di nove commi e dà attuazione all'articolo 16-ter della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva.

Il <u>primo comma</u> stabilisce che il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), incluse le assicurazioni sulla vita.

Il <u>secondo comma</u> precisa, in modo pedissequo rispetto alla direttiva, che il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre dalla data della conclusione del contratto a distanza, o dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente agli <u>articoli 59-quater</u>, <u>59-quinquies</u> e <u>59-septies</u>, se tale giorno è successivo a quello di conclusione del contratto.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN

Il <u>comma 3</u> stabilisce che l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso. La disposizione è volta a garantire l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici tra intermediari e investitori, unitamente ad un elevato livello di tutela a questi ultimi, e riproduce quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 67-duodecies (che contestualmente viene abrogato) del Codice in materia di recesso.

Peraltro, è il legislatore europeo a consentire la facoltà agli Stati membri di mantenere "impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio" (cfr., comma 5 dell'articolo 16-ter della direttiva).

Ai sensi del <u>comma 4</u>, se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 59-quater, 59-quinquies e 59-septies il termine di recesso scade in ogni caso dopo 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto a distanza. Questa disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso su supporto durevole, conformemente all'articolo 59-quater, comma 1, lett. r), implicando che il periodo di recesso non ha una scadenza.

Il comma 5 è dedicato alle esclusioni. In particolare, si prevede che il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse. L'inciso servizi finanziari "diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati" non previsto dalla direttiva - persegue la finalità di assicurare certezza giuridica e stabilità nei rapporti di investimento (come previsto dal comma 5, lett. a), dell'articolo art. 67-duodecies, che contestualmente viene abrogato). Il comma 5 prosegue, escludendo il diritto di recesso per le polizze di assicurazione viaggio e bagagli, le analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese e i contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

Il <u>comma 6</u> precisa che si ritiene che il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il termine indicati dalla norma in esame se ha inviato la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del termine stesso.

Il <u>comma 7</u> stabilisce la non vincolatività del contratto accessorio relativo al contratto di servizi finanziari se il consumatore esercita il suo diritto di recesso. Viene, inoltre, precisato che la risoluzione del contratto o il recesso è senza spese per il consumatore.

Il <u>comma 8</u> fa salve le disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio (cfr., a titolo esemplificativo, la precisazione di cui al comma 3 dell'articolo in esame).

Il <u>comma 9</u>, analogamente a quanto previsto in materia di informazioni precontrattuali, è dedicato alla funzione di "rete di sicurezza" della direttiva e precisa che le eventuali disposizioni unionali di disciplina del diritto di recesso per specifici servizi finanziari prevalgono sulle disposizioni della direttiva.

In assenza di specifici criteri di delega, non è stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 16-ter, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE.

<u>L'articolo 59-novies</u> – che recepisce l'articolo 16-quater della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva – è rubricato "Pagamento del servizio prestato prima del recesso" e disciplina il caso in cui, prima del recesso del consumatore, il servizio venga prestato dal professionista.

Il <u>comma 1</u> precisa che il consumatore è tenuto a pagare, senza indebito ritardo, soltanto l'importo del servizio effettivamente reso, che non può eccedere una frazione proporzionale del servizio e non può rappresentare una penale.

Il comma 2 sancisce la gratuità del recesso da un contratto di assicurazione, nel rispetto del criterio di delega contenuto nell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge di delegazione europea, che abilita il Governo a esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quater della direttiva. Tale scelta introduce un elemento di maggior tutela per il consumatore e scongiura il rischio che, anche in forma indiretta, si impongano di fatto delle penali al recesso, non parametrate agli effettivi costi sostenuti. Peraltro, l'eventuale importo dovuto al professionista riguarderebbe principalmente i costi sostenuti in fase assuntiva, che, specie per la vendita online, verosimilmente sarebbero irrisori e comunque compensati dai benefici derivanti dall'ampliamento del business online e dall'esigenza di incentivare la concorrenza.

Il <u>comma 3</u> esclude che il professionista possa pretendere il pagamento per il servizio reso se non può dimostrare che il consumatore sia stato informato delle condizioni del diritto di recesso. Il diritto al pagamento è parimenti escluso se il professionista ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del termine per il recesso, in mancanza di una richiesta del consumatore. La scelta di trasporre la congiunzione "tuttavia" con l'avverbio "comunque" discende sia da una valutazione di ordine logia (le due situazioni Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN

descritte non sembrano essere avversative, ma al contrario sono simili quanto a effetto per il rapporto professionista-consumatore) che linguistico (la versione inglese della direttiva, invero, utilizza l'avverbio "however", che può essere tradotto anche come "comunque", utilizzabile ellitticamente, in frasi conclusive, con valore simile a "in ogni modo, in ogni caso").

Il comma 4 è dedicato alle restituzioni a cui è tenuto il professionista.

L'ultimo comma, il quinto, è dedicato alle restituzioni a cui è tenuto il consumatore.

L'articolo 59-decies, sotto la rubrica "Chiarimenti adeguati", consta di cinque commi e recepisce l'articolo 16-quinquies della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva. La disposizione in esame intende rafforzare la tutela del consumatore, muovendo dalla constatazione che, oltre alle informazioni precontrattuali, potrebbero rendersi necessari chiarimenti o spiegazioni mirate a comprendere quale servizio finanziario sia il più adatto alle loro esigenze e alla loro situazione finanziaria. Come si desume dalla lettura del considerando n. 38, infatti, le spiegazioni potrebbero riguardare le caratteristiche essenziali del contratto, compresi i possibili servizi accessori (es., se è possibile recedere) e gli effetti specifici per il consumatore (es., principali conseguenze del mancato rispetto dei relativi obblighi contrattuali).

Il <u>comma 1</u> prevede che, prima della conclusione del contratto, i professionisti offrano al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria e ne detta il contenuto minimo.

Il comma 2, nel rispetto del criterio di delega contenuto nell'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge di delegazione europea, che delega il Governo a esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quinquies della direttiva 2011/83/UE, demanda alle disposizioni settoriali il compito di specificare le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto. L'attribuzione di tale compito alle autorità di settore consente di tener conto del contesto specifico dalle stesse vigilate. Peraltro, a titolo esemplificativo, si evidenzia che alla Consob è già attribuita, dall'art. 32 del TUF, la delega regolamentare in materia di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e prodotti finanziari.

Il <u>comma 3</u> introduce il diritto del consumatore di chiedere e ottenere l'intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali se il professionista utilizza strumenti *online*.

Il <u>comma 4</u> fa gravare sul professionista l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi riferibili ai chiarimenti adeguati.

Il <u>comma 5</u> stabilisce la prevalenza di norme unionali che contengano disposizioni sui chi arimenti adeguati in specifici servizi finanziari, con la Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN

medesima logica richiamata in sede di commento agli articoli 59-septies e 59-octies.

L'articolo 59-undecies, rubricato "Protezione supplementare relativa alle interfacce online" dà attuazione all'articolo 16-sexies della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva e si compone di un unico comma.

La disposizione in esame colpisce i percorsi oscuri sulle interfacce online (cc.dd. dark patterns), che possono distorcere o compromettere in maniera significativa la capacità dei consumatori di decidere in modo consapevole, anche attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un'interfaccia online o di una parte di essa (cfr. considerando n. 41). Tali pratiche potrebbero consistere in pratiche commerciali sleali, come disciplinate dalla direttiva 2005/29/CE, ma potrebbero anche rilevare come condotte che ricadono nella competenza di autorità di settore diverse dall'autorità antitrust, come lascia supporre la precisazione del primo comma dell'articolo 16-sexies, che nel fare salva la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali, lascia aperta la possibilità che tali fattispecie non si esauriscano in pratiche scorrette vietate. Pertanto, si è ritenuto di introdurre una norma che impone al professionista di adottare procedure interne volte a evitare che la struttura e la funzionalità delle interfacce online inducano in errore i consumatori o distorcano la loro capacità di prendere decisioni libere e consapevoli.

In particolare, la norma vieta la possibilità di attribuire maggiore rilevanza a talune scelte, chiedere ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, rendere la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.

Con maggiore impegno esplicativo, considerato che le condotte enucleate dal 59-undecies rientrano nella violazione di obblighi che attengono al momento organizzativo "a monte", la competenza a controllare sull'adozione delle procedure volte ad assicurare la corretta progettazione delle interfacce online deve essere attribuita alle singole autorità di settore, ferma restando la competenza dell'AGCM a intervenire per accertare e sanzionare le pratiche commerciali scorrette "a valle" (cfr. art. 27, comma 1-bis, codice del consumo). Giova richiamare la giurisprudenza nazionale che ha precisato che "in materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, ove la condotta sanzionata consista nella violazione, da parte di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, dei doveri concernenti il momento organizzativo, preordinati alla tutela non solo del cliente, ma anche della trasparenza e correttezza dell'operato della banca e dell'integrità del mercato, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni è la CONSOB, ai sensi degli artt. 5, 21 e 190 del T.U.F., restando irrilevante che dalle violazioni siano poi derivate pratiche commerciali scorrette e senza che ciò determini un contrasto della disciplina del T.U.F. con l'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 6, lett. a), del d.lgs.n. 21 del 2014, che attribuisce in via esglusiva all'AGCM la Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN 🚯

tutela amministrativa del consumatore contro simili pratiche)" (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/09/2020, n. 19558; cfr. anche Cass. civ. n. 1154 dell'11 gennaio 2024).

Il combinato disposto dell'articolo in commento e del successivo articolo 59-duodecies rende la descritta prospettiva ancora più chiara, meglio precisando la natura dei controlli esercitabili sul punto e, per questa via, prevenendo possibili sovrapposizioni di competenze rispetto alla materia delle pratiche commerciali scorrette.

Non è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 16-sexies, paragrafo 2, in assenza di criteri di delega.

<u>L'articolo 59-duodecies</u>, rubricato "Esercizio dei poteri di vigilanza", consta di due commi.

Con il <u>primo comma</u>, in linea con i criteri di delega (cfr. art. 6, comma 1, lett. c) legge di delegazione europea), si è scelto di mantenere l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva.

Il <u>secondo comma</u> fa salve le disposizioni settoriali.

L'articolo 59-terdecies, rubricato "Sanzioni", recepisce l'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva e consta di sei commi. La disposizione in esame trae ispirazione dall'articolo 67-septiesdecies del Codice (che contestualmente viene abrogato), il cui impianto risulta già conforme alla direttiva, affidando l'irrogazione di sanzioni pecuniarie alle autorità di settore secondo le rispettive procedure per la violazione delle disposizioni in materia di contratti a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Il primo comma punisce il professionista che viola le norme sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari con la sanzione am ministrativa pecuniaria, ciascuna violazione, da per euro settemilacinquecento a euro settantacinquemila, sempre che il fatto non assuma rilevanza penale o non rilevi come pratica commerciale scorretta. L'irrogazione delle sanzioni dovrà avvenire tenendo conto della gravità della condotta e delle condizioni economiche del professionista.

Ai sensi del <u>comma 2</u>, nei casi di particolare gravità, recidiva o violazioni di disposizioni di settore di cui all'articolo 59-duodecies, comma 1, i limiti edittali minimo e massimo sono raddoppiati.

Il <u>comma 3</u> stabilisce che le singole autorità di vigilanza accertano le violazioni e irrogano le sanzioni secondo le procedure settoriali.

Il <u>comma 4</u> colpisce il contratto con la sanzione della nullità se il professionista ostacola l'esercizio del diritto di recesso, non rimborsa le somme pagate dalla controparte o contravviene agli obtichi di informativa camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN

precontrattuale, alterando in maniera rilevante le caratteristiche del servizio finanziario offerto.

Ai sensi del comma 5, la nullità può essere fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio e le parti sono tenute alla restituzione di quanto ricevuto. Per i contratti di assicurazione, si prevede che l'impresa sia tenuta alla restituzione dei premi pagati e che debba adempiere alle obbligazioni relative al periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Inoltre, si esclude la ripetizione degli indennizzi e delle somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È ad ogni modo fatto salvo il diritto del consumatore di chiedere il risarcimento dei danni patiti.

Con il <u>comma 6</u>, al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, si è scelto di inserire un comma in forza del quale se le violazioni della Sezione II-bis rilevano ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 le autorità di settore possono applicare le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 59-terdecies.

Il <u>comma 7</u> fa salve le sanzioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Con la lettera f), viene modificato l'articolo 66 del Codice. Posto che il comma 2 del citato articolo attribuisce all'AGCM poteri di enforcement per le norme di cui alle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III del Codice del Consumo, l'attuale formulazione ricomprende la nuova Sezione II-bis sui servizi finanziari. Per converso, il nuovo articolo 59-duodecies attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore i poteri di controllo volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva. La modifica in commento intende, quindi, salvaguardare le attribuzioni delle singole autorità di settore scongiurando la potenziale contraddizione tra le norme attributive di competenze, in favore da una parte dell'autorità antitrust e dall'altra delle singole autorità di settore. Analogamente, la modifica al comma 4, che attribuisce all'AGCM il ruolo di Autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394 nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III del Codice del Consumo è volta ad effettuare il medesimo allineamento, in coerenza con quanto statuito dall'art. 144-bis del Codice.

Con la **lettera g**) viene modificato l'Allegato I, parte A, del Codice, recependo l'Allegato I della 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva. In particolare, è sostituita l'istruzione 3, relativa alla funzione per consentire al consumatore di recedere.

Con la **lettera h**) è modificato l'Allegato II-septies.

La <u>lettera i)</u> è dedicata alle abrogazioni e stabilisce che è abrogata la Sezione IV-bis relativa alla "Commercializzazione a distanza di Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN

consumatori", del Capo I, Titolo III, Parte III del Codice del consumo, con decorrenza 19 giugno 2026.

L'articolo 2, che introduce modifiche al T.U.B. (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), consta di un unico comma suddiviso in lettere e dà attuazione al criterio di delega di cui alla lettera h) del comma 1, articolo 6, legge di delegazione.

La <u>lettera a)</u> adegua, innanzitutto, il riferimento all'informativa sul trattamento dei dati personali contenuto nell'articolo 120-novies. In particolare, dato che l'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, è stato abrogato, viene effettuato un rinvio agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 riguardanti, rispettivamente, l'informativa da rendere quando i dati sono raccolti presso l'interessato e quella da fornire quando i dati non sono ottenuti dall'interessato. La stessa lettera provvede, altresì, ad aggiornare i richiami operati dal comma 6, lett. c) alle disposizioni del Codice.

La <u>lettera b</u>) apporta modifiche all'articolo 125-ter del T.U.B., sul recesso del consumatore, eliminando l'ultimo periodo del primo comma. Invero, la direttiva deroga al generale principio di specialità, dato che nella specifica materia indicata sancisce la prevalenza della normativa di settore di derivazione unionale a prescindere dalla sussistenza di un conflitto tra norme, che costituisce invece il presupposto per l'applicazione del principio di specialità ex articolo 46, comma 2, del Codice. Ne deriva che, in materia di recesso, se esiste una normativa UE di settore si applica solo quest'ultima, anche se non c'è un conflitto, salvo che la normativa di settore disponga diversamente. Considerato che la direttiva sul credito ai consumatori contiene una disciplina del diritto di recesso ed esclude (cfr. articolo 14, paragrafo 5 della stessa direttiva 2008/48/CE; si precisa che è in corso di recepimento la direttiva (UE) 2023/2225, che detta la nuova disciplina relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE) l'applicazione delle norme sul recesso della direttiva 2002/65/CE (richiamo da intendersi ora riferito alla nuova direttiva 2023/2673) qualora il consumatore goda del recesso in base alla direttiva sul credito al consumo, si ritiene che ai contratti di credito al consumo conclusi online non siano applicabili le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 in tema di recesso (ad es. quelle sulla decorrenza del termine).

In virtù dell'espressa inclusione nel Codice (cfr. art. 59-octies, comma 9) della deroga al generale principio generale di specialità, non risulta più necessario prevedere nella legislazione di settore la non applicabilità al credito al consumo delle disposizioni del codice del consumo in materia di recesso. Per le medesime ragioni, viene altresì eliminato il comma 5 dell'art. 125-ter TUB. Infine, le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 125-ter TUB rispondono all'esigenza di effettuare un coordinamento con la disciplina in materia di credito al consumo contenuta nel TUB. Viene precisata, altresì, l'applicabilità dell'articolo 54-bis (sulla nuova funzione di recesso per i contratti conclusi mediante un'interfaccia online).

La <u>lettera c</u>) aggiorna i riferimenti contenuti nel comma 2 dell'articolo 126quater T.U.B.

Le disposizioni di cui al presente articolo che modificano articoli del TUB, dovranno essere coordinate con quelle di recepimento della direttiva 2023/2225 (credito al consumo), in corso di parallelo iter di attuazione (art. 125-ter, comma 2 lett. a) e comma 5).

L'articolo 3 apporta modificazioni al Codice delle assicurazioni private (d. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in conformità al criterio di delega di cui alla lettera g) e alla lettera h) del comma 1, articolo 6, legge di delegazione. In particolare, le modifiche si sono rese necessarie al fine di garantire il necessario coordinamento tra l'art. 144-bis del Codice del Consumo - che richiama l'esercizio dei poteri previsti dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. regolamento enforcement o CPC) - e il Codice delle assicurazioni private, con l'obiettivo di declinare nel dettaglio i poteri di cui può avvalersi l'autorità e di garantire effettività all'enforcement. Inoltre, la disposizione va collegata anche al criterio rappresentato dalla lettera b) del comma 1, articolo 6, legge di delegazione n.91 del 2025, con l'intento di valorizzare il criterio di collegamento tra il codice delle assicurazioni private e il codice del consumo, anche con riferimento a quanto già previsto in quest'ultimo in materia di impegni della AGCM (art. 27 del codice del consumo).

La <u>lettera a) del comma 1</u> adegua il rinvio effettuato dall'articolo 121, comma 1, lettera f) alle disposizioni del codice del consumo.

Con la <u>lettera b</u>) viene introdotto il nuovo articolo 167-bis dedicato al "Diritto di recesso in caso di vendita a distanza", al fine di tutelare la posizione del terzo danneggiato. Invero, alla luce della gratuità del recesso introdotta nell'esercizio dell'opzione contenuta nell'articolo 16 quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, il terzo danneggiato potrebbe essere potenzialmente esposto al rischio di non vedere tutelate le proprie ragioni. Il comma 1 dell'articolo 167-bis detta due esclusione del diritto di recesso e il comma 2 prevede un obbligo informativo per l'impresa di assicurazione a beneficio del contraente.

Con la <u>lettera c</u>) viene modificato l'articolo 177, eliminando il verbo servile e sostituendolo con l'indicativo "informa".

La <u>lettera d</u>) modifica l'articolo 188, comma 3-bis. Con l'aggiunta del riferimento ai singoli intermediari (numero 1) e della previsione del potere di chiedere la cessazione di pratiche lesive degli interessi dei consumatori (numero 2), si intende porre rimedio alle difficoltà emerse nel corso dell'attività di vigilanza rispetto alla possibilità di applicare con tempestività misure volte a far cessare comportamenti scorretti, posti in essere dalle imprese e dagli intermediari, che arrechino pregiudizio al consumatore. In particolare, l'ordine di porre termine alle violazioni di cui agli articoli 311-ter e 324-quater del C.A.P. non si è rivelato efficiente per colpire i comportamenti scorretti in sede di distribuzione dei prodotti assicurativi, in quanto può essere adottato e lessiva amente artivo di technologica della consumatore amministrativa

pecuniaria e seguendo la procedura per l'applicazione della sanzione stessa (che comporta il trascorrere di un certo tempo) con la conseguenza che, quando l'IVASS ha il potere di emettere l'ordine, la condotta posta in essere dall'impresa o dall'intermediario potrebbe già aver prodotto i suoi effetti lesivi per i consumatori, rendendo di fatto inutile la richiesta di cessazione del comportamento scorretto.

Si tratta di un potere aggiuntivo e anticipato rispetto al "cease or desist order" (già disciplinato dagli articoli 311-ter e 324-quater C.A.P.), in quanto mira ad assicurare l'adozione tempestiva del provvedimento e una cessazione della condotta altrettanto rapida, senza dover attendere l'avvio di un procedimento sanzionatorio.

L'estensione dei poteri di intervento agli intermediari intende prevenire casi di comportamenti (isolati, ma gravi) di intermediari con attività e strutture organizzative opache che sono stati riscontrati nell'attività di vigilanza dell'IVASS.

La <u>lettera e)</u> inserisce il nuovo articolo 188-bis, rubricato "Impegni nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza", che consta di cinque commi e dettaglia il potere di ricevere "impegni" per le violazioni di competenza dell'IVASS nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza - volti a far cessare le infrazioni alla normativa vigente di cui si rendono responsabili le imprese e gli intermediari. La modifica è volta a rafforzare e armonizzare la disciplina degli impegni rispetto a quanto già previsto dall'art. 144-bis del Codice del consumo, come modificato dalla legge europea 2019-2020 per l'adeguamento all'articolo 9, par. 4, lett. b), del Regolamento CPC (2017/2394). In combinazione con l'introducendo articolo 328-bis, tale impostazione consente all'Istituto di: potenziare l'efficacia dell'attività di vigilanza, ottimizzare tempi e risorse impiegate, migliorare la tempestività e l'effettività della tutela dei consumatori, favorire la collaborazione con i soggetti vigilati, che potrebbero l'avvio del procedimento così evitare sanzionatorio (art. 188-bis) l'irrogazione della sanzione (art. 328-bis), ridurre il rischio di reiterazione delle violazioni. Si rammenta, infine, che il ricorso agli impegni è già previsto da altre disposizioni normative, quali l'art. 14-ter della Legge 287/1990 (disciplina della concorrenza) e l'art. 196-ter del TUF (Testo Unico della Finanza).

Con la <u>lettera f</u>), viene modificato l'articolo 311-ter, comma 1, in modo da adeguare le previsioni del Codice delle assicurazioni private al nuovo approccio della vigilanza, che si estende anche alla realtà dei gruppi societari di appartenenza e di dotare, così, l'IVASS di uno strumento sanzionatorio nei confronti dei gruppi coerente con quello esercitabile nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

La <u>lettera g</u>) provvede ad abrogare i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 311-quater, in un'ottica di semplificazione delle procedure sanzionatorie e per opportuno coordinamento con le nuove disposizioni in materia di impegni.

La lettera h) modifica l'articolo 324 richiamando anche l'articolo 188. Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN

La <u>lettera i)</u> integra i rimandi contenuti nell'articolo 324-bis, comma 1, richiamando anche l'articolo 188.

La <u>lettera 1</u>) dispone l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 324quinquies in un'ottica di semplificazione delle procedure sanzionatorie e per opportuno coordinamento con le nuove disposizioni in materia di impegni. Sono effettuati i connessi adattamenti di drafting.

La <u>lettera m</u>) aggiunge il nuovo articolo 328-bis, rubricato "Impegni". La nuova disposizione intende incardinare - nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazioni di competenza dell'IVASS - il potere di ricevere impegni per porre fine alle violazioni contestate entro sessanta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio.

Ciò consente all'IVASS di rafforzare la propria attività di vigilanza, ottimizzare i tempi di intervento e le risorse impiegate, con un forte impatto non solo sull'effettività e tempestività della tutela dei consumatori ma anche sulla collaborazione con i soggetti vigilati, che eviterebbe a questi ultimi l'avvio di un procedimento sanzionatorio (nell'ipotesi di cui all'articolo 188-bis) o l'irrogazione di una sanzione (nell'ipotesi dell'articolo 328-bis), riducendo inoltre il rischio di reiterazione delle violazioni.

Si segnala, infine, che alla luce degli approfondimenti effettuati nel corso della elaborazione dello schema di decreto legislativo, sentita anche l'autorità di settore, non si è ritenuto di esercitare attualmente la delega di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 della legge di delegazione, nella parte in cui consente di apportare le modificazioni necessarie alle disposizioni del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, atteso che non è emersa la necessità di modificare e/o integrare le disposizioni vigenti, ritenute coerenti e compatibili con l'assetto normativo delineato dalle disposizioni di recepimento della direttiva.

L'articolo 4, che introduce le disposizioni transitorie e finali, è composto da due commi.

Il **comma 1**, di attuazione dell'articolo 2 della direttiva, prevede che le disposizioni del decreto in esame si applichino a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Con il **comma 2** si recepisce l'articolo 29 della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, nella parte in cui si riferisce agli obblighi degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea le opzioni esercitate.

L'articolo 5, che prevede la clausola di invarianza finanziaria, è composto da un unico comma.

L'articolo prevede che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si dispone l'inserimento del decreto di attuazione della direttiva nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Documento esplicativo per il recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/2673, del 22 novembre 2023

Direttiva: DIRETTIVA (UE) 2023/2673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 NOVEMBRE 2023, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA I CONTRATTI DI SERVIZI FINANZIARI CONCLUSI A DISTANZA E ABROGA LA DIRETTIVA 2002/65/CE

Scadenza/e del recepimento: 19 dicembre 2025

Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):

Commissione: DG JUST.B.1 - JUST-B1@ec.europa.eu

Stato membro: ITALIA

Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e link diretto se esistente):

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 NOVEMBRE 2023, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA I CONTRATTI DI SERVIZI FINANZIARI CONCLUSI A DISTANZA E ABROGA LA DIRETTIVA 2002/65/CE»

Informazioni sul contesto generale relativo al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 ed è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», il cui articolo 6 detta principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva.

La direttiva, che mira ad aggiornare e armonizzare in massima forma le norme euro-unitarie relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, migliorando la protezione dei consumatori, si muove in un contesto normativo che vede, da un lato, diverse sovrapposizioni tra la precedente direttiva 2002/65/CE e la legislazione settoriale dell'Unione europea, dall'altro, la necessità di tener conto dei cambiamenti connessi agli effetti della digitalizzazione.

In particolare, le riflessioni che hanno condotto all'attribuzione del ruolo di "rete di sicurezza" alla direttiva 2002/65/CE, ossia un'applicazione orizzontale ai servizi finanziari non disciplinati dalla legislazione settoriale dell'Unione europea, si collocavano in un contesto volto ad assicurare ai consumatori un elevato livello di protezione.



In risposta all'evoluzione tecnologica e alla comparsa di nuovi prodotti, anche in ambito finanziario, sono state introdotte norme specifiche e il suddetto ruolo di "rete di sicurezza" è stato mantenuto dalla direttiva (UE) 2023/2673 con i necessari adattamenti che discendono dalle più recenti sfide del mercato finanziario.

Invero, diventa cruciale aggiornare le norme relative alle modalità e alla tempistica con cui le informazioni vengono fornite al consumatore.

Ciò implica un necessario coordinamento con la direttiva 2011/83/UE, che disciplina il diritto all'informazione precontrattuale e il diritto di recesso per alcuni contratti a distanza diversi dai servizi finanziari. Il legislatore unionale ha, quindi, deciso di inserire nella direttiva 2011/83/UE uno specifico capo contenente le norme applicabili solo ai contratti di servizi finanziari e di precisare quali disposizioni della medesima direttiva 2011/83/UE possano trovare applicazione a detti contratti.

A livello nazionale, si riscontrano le medesime esigenze sopra sintetizzate. La digitalizzazione e il proliferare di servizi finanziari a distanza richiedono, invero, l'introduzione di norme aggiornate in punto di informazione al consumatore e di recesso di quest'ultimo e, da un punto di vista sistematico, rendono necessario coordinare la introducenda disciplina con quanto già normato in tema di contratti a distanza.

Tabella di concordanza: Aggiornata il:

	Direttiva		Misure nazionali di recepimento**		Commenti/spiegazioni da
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i	aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo 1	La Direttiva 2011/83/UE è così modificata				
Articolo 1, par. 1	L'articolo 3 della Direttiva 2011/83/UE è così modificato				
Articolo 1, par. 1, lett. a) Modifiche all'articolo 3 della Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 1-ter aggiuntivo	"1 ter. Nel caso di contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore		Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 59-bis, commi 1-4 Art. 59-bis (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai		Il nuovo articolo 59-bis del Codice del consumo individua, al comma 1, le disposizioni che si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ossia le disposizioni della sezione



l'articolo 6 bis, l'articolo 8, paragrafo 6, l'articolo 11 bis, gli articoli da 16 bis a 16 sexies, l'articolo 19, gli articoli da 21 a 23, l'articolo 24, paragrafi 1 e 6, gli articoli da 25 a 27 e l'articolo 29.

Fatto salvo l'articolo 21, laddove i contratti di cui al primo comma comprendano un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al primo comma si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.

Qualora non vi sia un accordo iniziale di servizio ma siano eseguite operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 16 bis e 16 quinquies si applicano solo alla prima operazione.

Tuttavia, ove nessuna operazione della stessa natura sia eseguita per più di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 16 bis e 16 quinquies.»

(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1.Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, all'articolo 47, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

e) alla parte III, titolo III, capo I, dopo la sezione II è inserita la seguente:

«Sezione II-bis

COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI

Art. 59-*bis.* - (Oggetto e ambito di applicazione

- consumatori si applicano le disposizioni della presente sezione e gli articoli 46, commi 2 e 3, 49-bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo, 54-bis, 62, comma 1, 64 e 65, 66-ter, 66-quater, commi 2 e 3, 66-quinquies, comma 1, 67, comma 2.
- 2. Fatto salvo l'articolo 64, se i contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari comprendono un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.
- 3. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies si applicano unicamente alla prima operazione.
- 4. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita per più di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 59-quater,

II-bis (v. artt. 59 bis e ss.) e gli articoli 46, commi 2 e 3 (in attuazione dell'articolo 3, parr. 2, 5 e 6, della direttiva 2011/83/UE), 49-(in attuazione dell'articolo 6-bis della direttiva 2011/83/UE), 51, comma 6, primo e secondo periodo, (in attuazione dell'articolo 8, par. 6, della direttiva 2011/83/UE), 54bis (in attuazione dell'art. 11-bis della direttiva 2011/83/UE), 62, comma 1 (in attuazione dell'articolo della direttiva 2011/83/UE), 64 (in attuazione dell'articolo 21 della direttiva 2011/83/UE), 65 (in attuazione dell'articolo 22 della direttiva 2011/83/UE), 66-ter (in attuazione dell'articolo 25 direttiva della 2011/83/UE), 66-quater, commi 2 e 3 (in attuazione dell'articolo 26 direttiva 2011/83/UE), 66quinquies, comma 1 (in attuazione dell'articolo 27 direttiva della 2011/83/UE), 67, comma 2, del Codice (in attuazione dell'articolo 3, par. 5, della direttiva 2011/83/UE).



			59-quinquies, 59-septies e 59-decies.	
Articolo 1, par. 1, lett. b)	al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:	Articolo 1, comma 1, lettera a)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 47	
Modifiche all'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 2011/83/UE, lettera d) sostitutiva	"d) di servizi finanziari non contemplati dall'articolo 3, paragrafo 1 ter;";	Sostituzione della lettera d) all'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti: ()	
		ART. 1 (Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)	d) di servizi finanziari di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-bis - parte III - titolo III - capo I; ()	
		1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:		
		a) all'articolo 47, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di servizi finanziari non contemplati		



				1	I
		dalla sezione II-bis - parte III -			
		titolo III - capo I;»;			
		()			
		` '			
Articolo 1, par. 2	all'articolo 6, paragrafo 1, la	Articolo 1, comma 1, lettera	Decreto legislativo n. 206 del 2005		
Modifiche all'articolo 6,	lettera h) è sostituita dalla	b)	(Codice del consumo), art. 49,		
paragrafo 1, della	seguente:	Sostituzione della lettera h)	comma 1		
Direttiva 2011/83/UE,	«h) in caso di sussistenza di un	all'articolo 49, comma 1, del	1. Prima che il consumatore sia		
lettera h) sostitutiva	diritto di recesso, le condizioni, i	decreto legislativo 6	vincolato da un contratto a distanza		
Tettera ii) sostitativa	termini e le procedure per	settembre 2005, n. 206	o negoziato fuori dei locali		
	esercitare tale diritto	(Codice del consumo)	commerciali o da una		
	conformemente all'articolo 11.	(Cource der consumo)	corrispondente offerta, il		
	paragrafo 1, nonché il modulo		professionista fornisce al		
	tipo di recesso di cui all'allegato	ART. 1	consumatore le informazioni		
	I, parte B, e, se del caso, le		seguenti, in maniera chiara e		
	informazioni circa l'esistenza e la	(Modifiche al codice del	comprensibile:		
	collocazione della funzionalità di	consumo, di cui al decreto	•		
	recesso di cui all'articolo 11 bis;»;	legislativo 6 settembre 2005,	()		
	1000000 01 001 011 010,77,	n. 206)	h) in caso di sussistenza di un diritto		
		1. Al codice del consumo, di	di recesso, le condizioni, i termini e		
		cui al decreto legislativo 6	le procedure per esercitare tale		
		settembre 2005, n. 206, sono	diritto conformemente all'articolo		
		apportate le seguenti	54, comma 1, nonché il modulo tipo		
		modificazioni:	di recesso di cui all'allegato I, parte		
		b) all'articolo 49, comma 1, la	₽		
		lettera h) è sostituita dalla	in caso di sussistenza di un diritto		
		seguente: «h) in caso di	di recesso, le condizioni, i termini		
		sussistenza di un diritto di	e le procedure per esercitare tale		
		recesso, le condizioni, i termini	diritto conformemente all'articolo		
		e le procedure per esercitare	54, comma 1, nonché il modulo		
		tale diritto conformemente	tipo di recesso di cui all'allegato I,		
		all'articolo 54, comma 1,	parte B e, se del caso, le		
		nonché il modulo tipo di	informazioni circa l'esistenza e la		
		recesso di cui all'allegato I,	collocazione della funzione di		
		parte B e, se del caso, le	recesso di cui all'articolo 54-bis;		
		informazioni circa l'esistenza e			
		la collocazione della funzione	()		



Articolo 1, par. 3 Inserimento articolo 11- bis aggiuntivo alla Direttiva 2011/83/UE	è inserito l'articolo seguente Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 1, comma 1 (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) 1. Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista provvede affinché il consumatore possa recedere dal contratto anche utilizzando una funzionalità di recesso. () Articolo 11-bis, Direttiva	di recesso di cui all'articolo 54- bis;»; () Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento dell'articolo 54- bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 1 Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) 1. Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso. ()	
	Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 1, comma 2 (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) ()	Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento dell'articolo 54- bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 3 Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)	



indica dal c inequi corrisp facilm La fi dispor contin in cui diritto Essa sull'in facilm	funzionalità di recesso è ata dalle parole "recedere contratto qui" o da una divocabile formulazione spondente in modo mente leggibile. funzionalità di recesso è ombile in maniera muativa per tutto il periodo ui può essere esercitato il o di recesso. a figura in modo ben visibile interfaccia online ed è mente accessibile al umatore.		() 3. La funzione di recesso è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: «recedere dal contratto qui» o con un'altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione è resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben visibile sull'interfaccia online ed è facilmente accessibile al consumatore. ()	
(Eser dai comedi () 2. de conser inviarrecess profes decisie contra recess consur confer	/83/UE, paragrafo 2 ercizio del diritto di recesso contratti a distanza conclusi diante un'interfaccia online) La funzionalità di recesso ente al consumatore di re una dichiarazione di sso online che informa il essionista della propria sione di recedere dal ratto. Tale dichiarazione di	Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento dell'articolo 54- bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Codice del consumo), art. 54-bis, comma 2, alinea Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) () 2. La funzione di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che informa il professionista della sua decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione di recesso online consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le seguenti informazioni:	



		()	
Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 2, lettera a) (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) () a) il suo nome; ()	Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento dell'articolo 54- bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 2, lettera a) Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) () a) il suo nome;	
		()	
Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 2, lettera b) (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) () b) le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere; ()	Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento dell'articolo 54-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 2, lettera b) Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) () b) le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere; ()	
Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 2, lettera c) (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) ()	Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento dell'articolo 54- bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 2, lettera c) Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) ()	



c) le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore. () Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 3, comma 1 (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) () 3. Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso online a norma del paragrafo 2, il professionista consente al consumatore di presentarla mediante una funzionalità di conferma. Tale funzionalità di conferma deve essere indicata in modo facilmente leggibile, e soltanto con le parole "conferma recesso" o una formulazione altrettanto inequivocabile. ()	Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento dell'articolo 54- bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	c) le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore. () Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 4 Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) () 4. Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso online a norma del comma 2, il professionista gli consente di presentarla mediante una funzione di conferma. ()	
Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 3, comma 2 (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) ()	Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento dell'articolo 54- bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 5 Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)	



deve essere i facilmente leg con le parole "	alità di conferma indicata in modo ggibile, e soltanto conferma recesso" lazione altrettanto	() 5. La funzione di conferma è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: «conferma recesso» o con un'altra formulazione altrettanto inequivocabile. ()	
2011/83/UE, p (Esercizio del dai contratti a mediante un'i () 4. Una funzionalità professionista consumatore, ritardo, un avv del recesso durevole, com	Inserimento dell'artico bis al decreto legisla settembre 2005, n. 206 (del consumo) volta attivata la di conferma, il invia al senza indebito viso di ricevimento su un supporto aprensivo del suo ella data e dell'ora	(Codice del consumo), art. 54-bis, comma 6 Art. 54-bis	
2011/83/UE, p (Esercizio del dai contratti a	Articolo 1, comma 1, c) I diritto di recesso distanza conclusi nterfaccia online) Articolo 1, comma 1, c) Inserimento dell'articolo bis al decreto legisla settembre 2005, n. 206 (del consumo)	(Codice del consumo), art. 54-bis, comma 7 Art. 54-bis	



	5. Si ritiene che il consumatore abbia esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso pertinente se prima della scadenza di tale periodo ha trasmesso la dichiarazione di recesso online di cui al presente articolo.		(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) () 7. Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto se la dichiarazione di recesso online è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.	
Articolo 1, par. 4 Inserimento Capo III-bis aggiuntivo alla Direttiva 2011/83/UE (articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies, 16-sexies)	è inserito il capo seguente: «CAPO III bis Norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento della Sezione II bis (Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e, in particolare, degli articoli da 59-quater a 59-duodecies	Vedi infra	
	Articolo 16-bis, paragrafo 1 Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori 1. In tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, alinea Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) 1. Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il	



seguenti, in maniera chiara e comprensibile: ()		professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile: ()	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera a) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () a) l'identità e l'attività principale del professionista e, se applicabile, l'identità e l'attività principale del professionista per conto del quale agisce; ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera a) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () a) l'identità e l'attività principale del professionista e, se applicabile, l'identità e l'attività principale del professionista per conto del quale agisce; ()	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera b) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () b) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera b) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () b) l'indirizzo geografico in cui il professionista è stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio	



elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, ove applicabile, quelli del professionista per conto del quale agisce; tutti tali mezzi di comunicazione offerti dal professionista devono consentire al consumatore di poter contattare rapidamente il professionista e garantire che il consumatore possa intrattenere con il professionista una corrispondenza scritta su un supporto durevole; () Articolo 16-bis, paragrafo 1,	Articolo 1, comma 1, lettera	indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con quest'ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole; () Decreto legislativo n. 206 del 2005	
Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () c) le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se applicabile, al professionista per conto del quale agisce; ()	e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	(Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera c) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () c) le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se del caso, al professionista per conto del quale agisce; ()	



lette () d) s un r publ regis iscri regis equi	se il professionista è iscritto in registro commerciale o in un oblico registro analogo, il istro in cui il professionista è ritto e il numero di istrazione o un elemento nivalente per identificarlo nel istro;	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera d) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () d) se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; ()	
Artilette () e) prof auto l'ind even cont	ticolo 16-bis, paragrafo 1, tera e) Articolo 16 bis Obblighi di informazione ncernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera e) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () e) se l'attività del professionista è soggetta ad autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell'autorità di controllo competente;	



()		()	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera f) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () f) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera f) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () f) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; ()	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera g) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () g) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera g) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () g) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al	



consumatore di verificare quest'ultimo; ()		consumatore di verificare quest'ultimo; ()	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera h) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () h) ove applicabile, informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti; ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera h) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () h) se applicabile, le informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti; ()	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera i) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () i) se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato; ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera i) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () i) se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato; ()	



Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera j) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () j) se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo, e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera 1) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () 1) se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare o il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; ()	
() Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera k) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera m) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) ()	



esisten costi profess	findicazione dell'eventuale nza di altre imposte e/o non versati tramite il ssionista o non imposti da ultimo;		m) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o di costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest'ultimo; ()	
Ob concer pe () I) qual il qu inform	Articolo 16 bis bblighi di informazione ernenti i contratti a distanza er i servizi finanziari ai consumatori alsiasi limite del periodo per quale sono valide le nazioni fornite rmemente al presente	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera n) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () n) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente comma; ()	
Ob concer pe	Articolo 16 bis bblighi di informazione ernenti i contratti a distanza er i servizi finanziari ai consumatori modalità di pagamento e di	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera o) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () o) le modalità di pagamento e di esecuzione;	



			()	
			` '	
		Articolo 1, comma 1, lettera	Decreto legislativo n. 206 del 2005	
lettera n)	e	e)	(Codice del consumo), Art. 59-	
Artico	lo 16 bis II	nserimento dell'articolo 59-	quater, comma 1, lettera p)	
Ohhlichi di	informazione q	quater, al decreto legislativo 6	Art. 59-quater	
	ontratti a distanza	settembre 2005, n. 206 (Codice	(Obblighi di informazione	
	i finanziari ai	del consumo)	concernenti i contratti a distanza	
-	umatori		per i servizi finanziari ai	
			consumatori)	
()			,	
n) qualsiasi	costo specifico		()	
	il consumatore		p) qualsiasi costo specifico	
	tilizzazione del		aggiuntivo per il consumatore	
	omunicazione a		relativo all'utilizzazione del mezzo	
distanza, se add	lebitato;		di comunicazione a distanza, se	
()			addebitato;	
			()	
Articolo 16 hi	s, paragrafo 1, A	Articolo 1, comma 1, lettera	Decreto legislativo n. 206 del 2005	
lettera o)		e)	(Codice del consumo), Art. 59-	
		·	quater, comma 1, lettera q)	
Artico		nserimento dell'articolo 59-		
Obblighi di	intormazione	quater, al decreto legislativo 6	Art. 59-quater	
concernenti i co	ontratti a distanza	settembre 2005, n. 206 (Codice	(Obblighi di informazione	
per i serviz	i finanziari ai	del consumo)	concernenti i contratti a distanza	
const	umatori		per i servizi finanziari ai	
()			consumatori)	
			()	
	tori ambientali o		,	
	integrati nella		q) se fattori ambientali o sociali sono	
	investimento del ziario, eventuali		integrati nella strategia di investimento del servizio	
	entali o sociali		investimento del servizio finanziario, gli eventuali obiettivi	
			imanziano, yn eventuan obiethyl l	
perseguiti	dal servizio		ambientali o sociali perseguiti dal	



Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera p) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () p) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto; ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera r) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () r) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio del suddetto diritto; ()	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera q) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () q) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera s) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () s) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;	



		()	
		` '	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera r) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () r) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di porre fine allo stesso prima della sua scadenza ovvero unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera t) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () t) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;	
()		()	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera s) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () s) istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 16 ter, paragrafo 1, comprendenti, tra l'altro, il numero di telefono del professionista a il suo indirizzo di	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera u) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () u) istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 59- octies, commi 1, 2 e 4, comprendenti, tra l'altro, il proprio	
professionista e il suo indirizzo di posta elettronica o informazioni		numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o	



con dell recc fina un'i infe coli recc (Art lett	lative ad altri mezzi di municazione rilevanti ai fini ll'invio della dichiarazione di cesso e, per i contratti di servizi nanziari conclusi mediante l'interfaccia online, formazioni circa l'esistenza e la llocazione della funzionalità di cesso di cui all'articolo 11 bis; .) Articolo 16-bis, paragrafo 1, tera t) Articolo 16 bis Obblighi di informazione oncernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis; () Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-quater, comma 1, lettera v) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)	
che	qualsiasi clausola contrattuale e stabilisce la legislazione plicabile al contratto a distanza o il foro competente;		() v) qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente; ()	
lett	Articolo 16-bis, paragrafo 1, tera u) Articolo 16 bis Obblighi di informazione oncernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori .)	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera z) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)	



u) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;		z) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza; ()	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera v) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () v) se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso; ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera aa) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () aa) se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso; ()	
Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera w) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 1, lettera bb) Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza	



per i servizi finanziari ai consumatori () w) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo, non contemplati dalle direttive 2014/49/UE e 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ()		per i servizi finanziari ai consumatori) () bb) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. ()	
Articolo 16-bis, paragrafo 2 () 2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1 onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore. ()			Esercizio dell'opzione non previsto dai criteri di delega. Opzione non esercitata.
Articolo 16-bis, paragrafo 3 Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () 3. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dal	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quinquies, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quinquies, comma 1 Art. 59-quinquies (Comunicazioni mediante telefonia vocale) 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dallo stesso professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata	



professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Qualora la chiamata telefonica sia o possa essere registrata, il professionista ne informa altresì il consumatore. ()	telefonica con il consumatore. Se tale chiamata telefonica è o può essere registrata, il professionista ne informa il consumatore.	
Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () 4. In deroga al paragrafo 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al paragrafo 3, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), k) e p), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui al paragrafo 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui al paragrafo 1 su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quinquies, comma 2 Art. 59-quinquies (Comunicazioni mediante telefonia vocale) () 2. In deroga all'articolo 59-quater, comma 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al comma 1, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), f), g), m) e r), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui all'articolo 59- quater, comma 1, su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.	



Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 2 Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)	
() 5. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, gli Stati membri dispongono che il professionista invii al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 16 ter. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza. ()		() 2. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 59-octies. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza. ()	
Articolo 16-bis, paragrafo 6, comma 1 Articolo 16 bis	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 3, primo periodo Art. 59-quater	



Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () 6. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. () Articolo 16-bis, paragrafo 6,	settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) Articolo 1, comma 1, lettera	(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. ()	
Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () Su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ai consumatori con disabilità, compresi quelli con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile. ()	e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	(Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 3, secondo periodo Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) 3. () Su richiesta, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai consumatori con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile. ()	



Articolo 16-bis, paragrafo 7, comma 1 Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () 7. Fatta eccezione per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), k) e p), il	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 4, primo periodo Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) () 4. Fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 1,	
professionista è autorizzato a stratificare le informazioni ove siano fornite per via elettronica. () Articolo 16-bis, paragrafo 7,		lettere a), f), g), m) e r), il professionista può stratificare le informazioni fornite per via elettronica. () Decreto legislativo n. 206 del 2005	
Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori 7. () Qualora le informazioni siano stratificate, deve essere possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al paragrafo 1 come un unico documento. ()	e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	(Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 4, secondo periodo Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) 4. () Se le informazioni sono stratificate, è sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. ()	



Articolo 16-bis, paragrafo 7, comma 3 Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori 7. () In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto a distanza. ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- quater, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- quater, comma 4, terzo periodo. Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) 4. () In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 prima della conclusione del contratto a distanza.	
Articolo 16-bis, paragrafo 8 Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () 8. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente articolo incombe al professionista. ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- sexies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-sexies Art. 59-sexies (Onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, nonché di quelli di cui all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.	



Articolo 1, par. 1, n. 4) Inserimento dell'articolo 16-bis alla Direttiva 2011/83/UE	Articolo 16-bis, paragrafo 9 Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori () 9. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali rispetto a quelle di cui al presente	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- septies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- septies, comma 1 Art. 59-septies (Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali) 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.	L'opzione contenuta nell'articolo 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, è stata esercitata con l'articolo 59-septies, comma 1.
	articolo, se tali disposizioni sono conformi al diritto dell'Unione. () Articolo 16-bis, paragrafo 10, comma 1 Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- septies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- septies, comma 2, primo periodo. Art. 59-septies (Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali)	
	() 10. Qualora un altro atto dell'Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale altro atto dell'Unione,		() 2. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari, si applicano soltanto le norme di tale	



indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione. () Articolo 16-bis, paragrafo 10,	Articolo 1, comma 1, lettera	atto dell'Unione europea, indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. () Decreto legislativo n. 206 del 2005	
Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori 10. () Qualora tale altro atto dell'Unione non contenga norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente al paragrafo 1, lettera p).	e) Inserimento dell'articolo 59- septies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	(Codice del consumo), Art. 59- septies, comma 2, secondo periodo. Art. 59-septies (Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali) 2. () Se tale atto dell'Unione europea diverso dalla citata direttiva non contiene norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente all'articolo 59- quater, comma 1, lettera r).	
Articolo 16-ter, paragrafo 1, comma 1 Articolo 16 ter Articolo 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari 1. Gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere da un contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 1 Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari) 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine è esteso a trenta giorni di calendario	



di calendario distanza aver	è esteso a 30 giorni per i contratti a nti per oggetto gli onistici individuali.		per i contratti a distanza aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, incluse le assicurazioni sulla vita.	
Comma 2 Artic Diritto di rec distanza per ()	e) Inserime octies a settembre del cons recesso di cui al	nento dell'articolo 59- al decreto legislativo 6 ore 2005, n. 206 (Codice asumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 2, alinea Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari) () 2. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre, alternativamente: ()	
comma 2, lett Artic Diritto di rec distanza per ()	colo 16 ter cesso da contratti a settembre del consumo della conclusione	nento dell'articolo 59- al decreto legislativo 6 ore 2005, n. 206 (Codice issumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 2, lettera a) Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari) () 2. () a) dalla data della conclusione del contratto a distanza; ()	



comma 2, lett Artic Diritto di rec distanza per () b) dal gic consumatore i contrattuali e conformemen bis, se tale gi	Inserimento dell'articoctes al decreto legis settembre 2005, n. 206 del consumo) Inserimento dell'articoctes al decreto legis settembre 2005, n. 206 del consumo)	olo 59- lativo 6 (Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 2, lettera b) Art. 59-octies	e e e e i i e e è è
comma 3 Artic Diritto di rec distanza per () Qualora il con ricevuto le cor e le infor all'articolo 16 recesso scade 12 mesi e conclusione distanza. Qu non si applica non è stato	colo 16 ter cesso da contratti a reservizi finanziari sumatore non abbia ndizioni contrattuali remazioni di cui fo bis, il periodo di ei no ogni caso dopo 14 giorni dalla del contratto a questa disposizione a se il consumatore informato del suo esso conformemente	olo 59- lativo 6 (Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 4 Art. 59-octies	



all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera p).		conformemente all'articolo 59- quater, comma 1, lettera r).	
Articolo 16-ter, paragrafo 2 Articolo 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari () 2. Il diritto di recesso non si applica: ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 5, alinea Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari) () 5. Il diritto di recesso non si applica: ()	
Articolo 16-ter, paragrafo 2, lettera a) Articolo 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari 2. () a) ai servizi finanziari ai consumatori il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che potrebbero aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: - operazioni di cambio, - strumenti del mercato monetario,	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 5, lettera a) Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari) 5. () a) ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso,	



			T	T
- valori mobiliari, - quote di un organismo di investimento collettivo, - contratti a termine fermo ("futures") su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti, - contratti a termine su tassi di interesse (FRA), - contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari ("equity swaps"), - opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; ()		quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi		
		opzioni su valute e su tassi d'interesse; ()		
Auticolo 16 tau managuafa 2	Articolo 1, comma 1, lettera	Decreto legislativo n. 206 del 2005		
		(Codice del consumo), Art. 59-		
lettera b)	e)	octies, comma 5, lettera b)		
	Inserimento dell'articolo 59- octies al decreto legislativo 6	Art. 59-octies		
Diritto di recesso da contratti a	settembre 2005, n. 206 (Codice			
distanza per servizi tinanziari	del consumo)	(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)		



2. () b) alle polizze di viaggio e bagagli o polizze assicurati termine di durata i mese; ()	alle analoghe ve a breve inferiore a un	5. () b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; ()	
eseguiti da entram richiesta espl	e) Inserimento dell'articolo 59 octies al decreto legislativo settembre 2005, n. 206 (Codic del consumo) interamente be le parti su icita del orima che	(Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 5, lettera c) Art. 59-octies	
Articolo 16-ter, pa Articolo 1 Diritto di recesso distanza per servi () 3. Si ritiene che il abbia esercitato il pdi recesso entro recesso di cui al par inviato la comunica all'esercizio del dir	e) Inserimento dell'articolo 59 octies al decreto legislativo settembre 2005, n. 206 (Codio del consumo) consumatore proprio diritto il periodo di ragrafo 1 se ha uzione relativa	a Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 6 Art. 59-octies	



prima della scadenza di tale periodo. ()		dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.	
Articolo 16-ter, paragrafo 4 Articolo 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari () 4. Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra tale terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Qualora il consumatore scelga di porre fine al contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo. ()		Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 7 Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari) () 7. Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra il medesimo soggetto terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Se il consumatore sceglie di risolvere il contratto accessorio, ovvero di recedere dal contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo. ()	
Articolo 16-ter, paragrafo 5 Articolo 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 8 Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)	



5. Il presente a impregiudicata disposizione della nazionale che stabil di tempo duran l'esecuzione del o può avere inizio.	isce il periodo te il quale	() 8. Rimangono impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio. ()	
Articolo 16-ter, pa Articolo 1 Diritto di recesso distanza per servi () 6. Qualora dell'Unione che specifici servizi contenga norme se recesso, a detti sp finanziari si applica norme sul diritto di atto dell'Unione, se diversamente disp atto. Qualora tal dell'Unione conferimembri il diritto di diritto di recesso e come un periodo solo le corrispondo solo le corrispondo tale atto dell'Unione a tali servizi finanzi salvo che sia disposto in tale dell'Unione. ()	da contratti a zi finanziari el linserimento dell'articolo 59 octies al decreto legislativo settembre 2005, n. 206 (Codic del consumo) un altro atto disciplina finanziari sul diritto di ecifici servizi ano soltanto le recesso di tale salvo che sia sosto in tale e altro atto isca agli Stati scegliere tra il un'alternativa, di riflessione, enti norme di e si applicano ziari specifici, diversamente	(Codice del consumo), Art. 59- octies, comma 9 Art. 59-octies	



	ersamente disposto in tale nione europea.	
Articolo 16-ter, paragrafo 7		Esercizio dell'opzione non previsto dai criteri di
Articolo 16 ter		delega. Opzione non
Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari		esercitata.
()		
7. In deroga al presente articolo, gli Stati membri possono scegliere, per quanto riguarda il diritto di recesso o un periodo di riflessione, di applicare invece le disposizioni sottoelencate ai servizi finanziari seguenti:		
()		
Articolo 16-ter, paragrafo 7, lettera a)		Esercizio dell'opzione non previsto dai criteri di
Articolo 16 ter		delega. Opzione non esercitata.
Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari		eserciana.
7. ()		
a) l'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [60] ai contratti di credito esentati dall'ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della stessa; e		
()		



Articolo 16-ter, paragrafo 7, lettera b) Articolo 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari 7. () b) gli articoli 26 e 27 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio [61] ai contratti di credito esentati dall'ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della stessa. Articolo 16-quater, paragrafo 1	Articolo 1, comma 1, lettera	Decreto legislativo n. 206 del 2005	Esercizio dell'opzione non previsto dai criteri di delega. Opzione non esercitata.
Articolo 16 quater Pagamento del servizio prestato prima del recesso 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso a norma dell'articolo 16 ter può essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non può: ()	e) Inserimento dell'articolo 59- novies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	(Codice del consumo), Art. 59- novies, comma 1, alinea Art. 59-novies (Pagamento del servizio prestato prima del recesso) 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 59-octies può essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non può: ()	



Articolo 16-quater, paragra lettera a) Articolo 16 quater Pagame del servizio prestato prima recesso 1. () a) eccedere un improporzionale all'importanza servizio già prestato in rappo tutte le prestazioni previste contratto a distanza; ()	e) Inserimento dell'articolo 59- novies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) orto del rto a	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- novies, comma 1, lettera a) Art. 59-novies (Pagamento del servizio prestato prima del recesso) 1. () a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza; ()	
Articolo 16-quater, paragra lettera b) Articolo 16 quater Pagame del servizio prestato prima recesso 1. () b) essere tale da poter costi una penale. ()	e) Inserimento dell'articolo 59- novies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- novies, comma 1, lettera b) Art. 59-novies (Pagamento del servizio prestato prima del recesso) 1. () b) essere tale da poter costituire una penale. ()	
Articolo 16-quater, paragra Articolo 16 quater Pagame del servizio prestato prima recesso () 2. Gli Stati membri pos prevedere che i consumatori siano tenuti a pagare a	nto del Inserimento dell'articolo 59- novies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- novies, comma 2 Art. 59-novies (Pagamento del servizio prestato prima del recesso) ()	L'opzione prevista dall'articolo 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, è stata esercitata con l'articolo 59-novies, comma 2.



importo allorché recedono da un		2. Il consumatore non è tenuto a	
contratto di assicurazione.		pagare alcun importo se recede da un	
		contratto di assicurazione.	
()			
		()	
Articolo 16-quater, paragrafo 3	Articolo 1, comma 1, lettera	Decreto legislativo n. 206 del 2005	
Articolo 16 quater Pagamento	e)	(Codice del consumo), Art. 59-	
del servizio prestato prima del	Inserimento dell'articolo 59-	novies, comma 3	
recesso	novies al decreto legislativo 6	Art. 59-novies	
	settembre 2005, n. 206 (Codice	Ø	
()	del consumo)	(Pagamento del servizio prestato	
3. Il professionista non può		prima del recesso)	
esigere dal consumatore il		()	
pagamento di un importo in base		3. Il professionista non può esigere	
al paragrafo 1 del presente		dal consumatore il pagamento di un	
articolo se non è in grado di		importo in base al comma 1 se non è	
provare che il consumatore è		in grado di provare che il	
stato debitamente informato		consumatore è stato debitamente	
dell'importo dovuto, in		informato dell'importo dovuto, in	
conformità dell'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera p). Tuttavia, il		conformità all'articolo 59-quater,	
professionista non può esigere		comma l, lettera r). Egli non può,	
tale pagamento se ha dato inizio		comunque, esigere tale pagamento	
all'esecuzione del contratto prima		se ha dato inizio all'esecuzione del	
della scadenza del periodo di		contratto prima della scadenza del	
recesso di cui all'articolo 16 ter,		termine di esercizio del diritto di	
paragrafo 1, senza che vi fosse		recesso di cui all'articolo 59-octies,	
una preventiva richiesta del		comma 1, senza che vi fosse una	
consumatore.		preventiva richiesta del	
		consumatore.	
()		()	
Articolo 16-quater, paragrafo 4	Articolo 1, comma 1, lettera	Decreto legislativo n. 206 del 2005	
	e)	(Codice del consumo), Art. 59-	
Articolo 16 quater Pagamento del servizio prestato prima del	Inserimento dell'articolo 59-	novies, comma 4	
recesso	novies al decreto legislativo 6	Art. 59-novies	
1606880	novies at decreto registativo o	Ait. 37-novies	
()			



4. Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al paragrafo 1.	settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	(Pagamento del servizio prestato prima del recesso) () 4. Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. ()	
Articolo 16-quater, paragrafo 5 Articolo 16 quater Pagamento del servizio prestato prima del recesso () 5. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista. ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- novies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- novies, comma 5 Art. 59-novies (Pagamento del servizio prestato prima del recesso) () 5. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista. ()	
Articolo 16-quinquies paragrafo 1 Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- decies al decreto legislativo 6	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- decies, comma 1, alinea Art. 59-decies	



a te si si di c c c c c c c p p e e fi	affinché i professionisti siano enuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali spiegazioni sono fornite al consumatore gratuitamente e anteriormente alla conclusione del contratto. Le spiegazioni comprendono gli elementi seguenti: () Articolo 16-quinquies paragrafo 1, lettera a) Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate 1. () Al le informazioni precontrattuali richieste; ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- decies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	(Chiarimenti adeguati) 1. Prima della conclusione del contratto, i professionisti offrono al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali chiarimenti sono forniti al consumatore gratuitamente e hanno ad oggetto almeno: () Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-decies, comma 1, lettera a) Art. 59-decies (Chiarimenti adeguati) 1. () a) le informazioni precontrattuali obbligatorie; ()	
p	Articolo 16-quinquies paragrafo 1, lettera b) Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate 1. ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- decies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	(Codice del consumo), Art. 59-decies, comma 1, lettera b) Art. 59-decies (Chiarimenti adeguati) 1. ()	



b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori; ()		b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori; ()	
Articolo 16-quinquies paragrafo 1, lettera c) Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate 1. () c) gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore. ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- decies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-decies, comma 1, lettera c) Art. 59-decies (Chiarimenti adeguati) 1. () c) gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore. ()	
Articolo 16-quinquies paragrafo 2 Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate () 2. Gli Stati membri possono precisare le modalità e la portata della comunicazione delle spiegazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- decies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- decies, comma 2 Art. 59-decies (Chiarimenti adeguati) () 2. Le disposizioni della normativa di settore che disciplinano l'offerta del servizio o del prodotto interessato specificano le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire ai sensi del presente articolo anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario	L'opzione prevista dall'articolo 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, è esercitata con l'articolo 59-decies, comma 2.



	T		
destinatario e alla natura del		e alla natura del servizio finanziario	
servizio finanziario offerto.		offerto.	
		()	
()			
Articolo 16-quinquies	Articolo 1, comma 1, lettera	Decreto legislativo n. 206 del 2005	
paragrafo 3	e)	(Codice del consumo), Art. 59-	
1 1 16 1 1	1 11 50	decies, comma 3	
Articolo 16 quinquies	Inserimento dell'articolo 59-	,	
Spiegazioni adeguate	decies al decreto legislativo 6	Art. 59-decies	
()	settembre 2005, n. 206 (Codice	(Chiarimenti adeguati)	
()	del consumo)	(Ciliarinienti adeguati)	
3. Gli Stati membri		()	
provvedono affinché, qualora il			
professionista utilizzi strumenti		3. Se il professionista utilizza	
online, il consumatore abbia il		strumenti online, il consumatore ha	
		il diritto di chiedere e ottenere	
diritto di chiedere e ottenere		l'intervento umano nella stessa	
l'intervento umano nella stessa		lingua utilizzata per le informazioni	
lingua utilizzata per le		precontrattuali fornite in conformità	
informazioni precontrattuali		dell'articolo 59-quater, comma 1,	
fornite in conformità dell'articolo			
16 bis, paragrafo 1, nella fase		nella fase precontrattuale e, in casi	
precontrattuale e, in casi		giustificati, dopo la conclusione del	
giustificati, dopo la conclusione		contratto a distanza. Per casi	
		giustificati si intendono, a titolo	
del contratto a distanza.		esemplificativo, il rinnovo di un	
()		contratto, gravi difficoltà per il	
()		consumatore o la necessità di	
		ulteriori spiegazioni in merito alle	
		1 0	
		condizioni contrattuali.	
		()	
		()	
Articolo 16-quinquies	Articolo 1, comma 1, lettera	Decreto legislativo n. 206 del 2005	
paragrafo 4	e)	(Codice del consumo), Art. 59-	
	,	decies, comma 4	
Articolo 16 quinquies	Inserimento dell'articolo 59-	,	
Spiegazioni adeguate	decies al decreto legislativo 6	Art. 59-decies	
	settembre 2005, n. 206 (Codice	(Cl.:	
()	del consumo)	(Chiarimenti adeguati)	



4. L'onere della prova relati all'adempimento degli obbli relativi alle spiegazioni adegu di cui al presente artico incombe al professionista.	hi te	() 4. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi relativi ai chiarimenti adeguati di cui al presente articolo incombe sul professionista. ()	
Articolo 16-quinqui paragrafo 5 Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate () 5. Qualora un altro a dell'Unione che discipli specifici servizi finanzi contenga norme sulle spiegazio adeguate da fornire consumatore, a detti specifi servizi finanziari si applica soltanto le norme su spiegazioni adeguate di tale a dell'Unione, salvo che diversamente disposto in tale a dell'Unione. ()	lnserimento dell'articolo 59- decies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) to na uri ni al ci no le to ia	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- decies, comma 5 Art. 59-decies (Chiarimenti adeguati) () 5. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sui chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. ()	
Articolo 16-sexies, paragrafo Articolo 16 sexies Protezione supplementare relativa alle interfacce online	e) Inserimento degli articoli 59-	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- undecies, comma 1, alinea Art. 59-undecies	



2005/29/CE e (UE) 2016/679, provvedono professionisti,	il regolamento consumo) gli Stati membri affinché i nel concludere i	6 (Codice del	(Protezione supplementare relativa alle interfacce online) 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27- quater, le disposizioni di cui al decreto	
distanza, no organizzino o ginterfacce onliri all'articolo 3, regolamento (U Parlamento e Consiglio, in merrore o consumatori che del servizio distorcere o coloro capacità decisioni libere particolare, gli adottano conformemente dell'Unione, rig	gestiscano le loro que, quali definite lettera m), del E) 2022/2065 del quropeo e del quodo da indurre in manipolare i e sono destinatari o altrimenti compromettere la di prendere e informate. In i Stati membri misure che,		legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il professionista adotta procedure interne volte a evitare che la struttura e le funzionalità delle interfacce online usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in particolare che le interfacce online:	
utilizzate dai pro	ofessionisti:		()	
			Art. 59-duodecies (Esercizio dei poteri di vigilanza)	
			1. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.	



Articolo 16-sexies, paragrafo 1, lettera a) Articolo 16 sexies Protezione supplementare relativa alle interfacce online 1. () a) attribuire maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione; ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento degli articoli 59- undecies e 59-duodecies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	2. Restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore. Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-undecies, comma 1, lettera a) Art. 59-undecies (Protezione supplementare relativa alle interfacce online) 1. () a) non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione;	
Articolo 16-sexies, paragrafo 1, lettera b) Articolo 16 sexies Protezione supplementare relativa alle interfacce online 1. ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento degli articoli 59- undecies e 59-duodecies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- undecies, comma 1, lettera b) Art. 59-undecies (Protezione supplementare relativa alle interfacce online) 1. ()	



b) chiedere ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l'esperienza dell'utente; oppure ()		b) non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando <i>pop-up</i> che interferiscono con l'esperienza dell'utente; ()	
Articolo 16-sexies, paragrafo 1, lettera c) Articolo 16 sexies Protezione supplementare relativa alle interfacce online 1. () c) rendere la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso. ()	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento degli articoli 59- undecies e 59-duodecies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- undecies, comma 1, lettera c) Art. 59-undecies (Protezione supplementare relativa alle interfacce online) 1. () c) non rendono la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.	
Articolo 16-sexies, paragrafo 2 Articolo 16 sexies Protezione supplementare relativa alle interfacce online () 2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose per quanto riguarda i requisiti per i professionisti di cui al paragrafo 1, se le disposizioni sono conformi al diritto dell'Unione.			Esercizio dell'opzione non previsto dai criteri di delega. Opzione non esercitata.



Articolo 1, par. 5 Inserimento del paragrafo 6 all'articolo 24 della Direttiva 2011/83/UE	all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: "6. Per quanto riguarda le violazioni delle misure adottate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ter, applicabili ai contratti a distanza di servizi finanziari ai consumatori, laddove debbano essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri fanno in modo che esse includano la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie attraverso un procedimento amministrativo o di avviare un procedimento giudiziario per la loro irrogazione, o entrambi.";	lnserimento dell'articolo 59- terdecies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59- terdecies, comma 6 () 6. Alle violazioni della presente sezione rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, le autorità dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Ai procedimenti sanzionatori di competenza delle suddette autorità nazionali si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 salvo che le disposizioni speciali della normativa di settore, anche in relazione alla competenza giurisdizionale, prevedano diversamente. ()	
Articolo 1, par. 6 Sostituzione del paragrafo 1 all'articolo 29 della Direttiva 2011/83/UE	all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle opzioni normative di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafi 1 bis e 3, all'articolo 16, secondo e terzo comma, all'articolo 16 bis, paragrafi 2 e 9,	Articolo 4, comma 2	ART. 4 (Disposizioni transitorie e finali) () 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy informa la Commissione europea entro il 19 dicembre 2025 o, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 59-septies, comma 1, 59-	



	all'articolo 16 ter, paragrafo 7 e all'articolo 16 sexies, ne informa la Commissione entro il 19 dicembre 2025, comunicandole altresì le eventuali successive modifiche.»;		novies, comma 2, e 59-decies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione delle opzioni normative previste rispettivamente agli articoli 16-bis, paragrafo 9, 16-quater, paragrafo 2, e 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE del	
			Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.	
Articolo 1, par. 7 Modifica dell'allegato I alla Direttiva 2011/83/UE	l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.	Articolo 1, comma 1, lettera g) Sostituzione dell'Allegato I, parte A, paragrafo «Istruzioni	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Allegato I, parte A, paragrafo «Istruzioni per la compilazione»,	
	Direttiva 2011/83/UE,	per la compilazione», numero 3 del decreto legislativo 6	numero 3	
	Allegato I, parte «A. Istruzioni tipo sul recesso», sezione «Istruzioni per la compilazione», istruzione 3	settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	[3.] Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni	
	Allegato I Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso ()		relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web	
	[3] Se si è tenuti a fornire una funzionalità per consentire al consumatore di recedere dal		[inserire l'indirizzo]. Nel caso seegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una	



contratto concluso online, conferma di ricevimento del recesso inserire quanto segue: "E' inoltre su un supporto durevole (ad esempio possibile esercitare il diritto di per posta elettronica). recesso online su [inserire Se si è tenuti a fornire una l'indirizzo Internet o un'altra funzione per consentire al spiegazione adeguata in merito a consumatore di recedere dal dove è disponibile la funzionalità contratto concluso online, inserire di recesso]. Se si utilizza questa quanto segue: "È inoltre possibile funzionalità esercitare il diritto di recesso trasmetteremo senza indebito online su [inserire l'indirizzo ritardo un avviso di ricevimento Internet o un'altra spiegazione del recesso su un supporto adeguata in merito a dove è durevole (ad esempio tramite disponibile la funzione di recesso]. posta elettronica), compresi il suo Se si utilizza questa funzione contenuto e la data e l'ora della online, trasmetteremo senza sua trasmissione.". Se si dà al indebito ritardo un avviso di consumatore la possibilità di ricevimento del recesso su un inviare compilare supporto durevole (ad esempio elettronicamente le informazioni tramite posta elettronica), relative al suo recesso dal compresi il suo contenuto e la data contratto sul proprio sito web, e l'ora della sua trasmissione.". Se inserire quanto segue: "Il modulo si dà al consumatore la possibilità tipo di recesso o qualsiasi altra compilare e inviare esplicita dichiarazione si possono elettronicamente le informazioni anche compilare e inviare relative al suo recesso dal elettronicamente sul nostro sito contratto sul proprio sito web, web [inserire l'indirizzo]. Nel inserire quanto segue: "Il modulo caso si scelga detta opzione, tipo di recesso o qualsiasi altra trasmetteremo senza ritardo una esplicita dichiarazione si possono conferma di ricevimento del anche compilare e inviare recesso su un supporto durevole elettronicamente sul nostro sito (ad esempio tramite posta web [inserire l'indirizzo]. Nel caso elettronica)." scelga detta opzione, (...) trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole



Articolo 2 Recepimento e riesame			(ad esempio tramite posta elettronica).".	
Articolo 2, par. 1, comma 1	1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 19 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. ()			Non richiede specifica attuazione.
Articolo 2, par. 1, comma 2	1. () Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 giugno 2026.	Articolo 4, comma 1	ART. 4 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data. ()	
Articolo 2, par. 1, comma 3	1. () Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative,			Non richiede specifica attuazione.



regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.			
 disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore		Non richiede attuazione.	specifica



Articolo 2, par. 3		Non richied	e specifica
AT ticolo 2, par. 3	()	attuazione.	e specifica
Presentazione al	3. Entro il 31 luglio 2030, la	attuazione.	
Consiglio, da parte della	Commissione presenta al		
Commissione, di una	Parlamento europeo e al		
relazione	Consiglio una relazione		
sull'applicazione della	sull'applicazione della presente		
presente direttiva	direttiva, compresa la		
	funzionalità di recesso. Tale		
	relazione comprende una		
	valutazione del funzionamento		
	del mercato unico dei contratti di		
	servizi finanziari conclusi a		
	distanza nell'Unione e		
	dell'impatto della presente		
	direttiva sulle normative		
	dell'Unione pertinenti.		
Articolo 3, comma 1	La direttiva 2002/65/CE è	Non richied	e specifica
	abrogata a decorrere dal 19	attuazione.	c specifica
Abrogazione della	giugno 2026.	awaz.city	
direttiva 2002/65/CE			
Articolo 3, comma 2		NT	e specifica
Articolo 5, comma 2	()		e specifica
Riferimenti alla direttiva	I riferimenti alla direttiva	attuazione.	
2002/65/CE	abrogata si intendono fatti alla		
	direttiva 2011/83/UE, come		
	modificata dalla presente		
	direttiva, e si leggono secondo la		
	tavola di concordanza di cui		
	all'allegato della presente		
	direttiva.		



Articolo 4	La presente direttiva entra in			Non richiede	specifica
Entrata in vigore	vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.			attuazione.	
Articolo 5	Gli Stati membri sono destinatari			Non richiede	specifica
Destinatari	della presente direttiva.			attuazione.	
Allegato I	A. Istruzioni tipo sul recesso	Vedi <i>sub</i> articolo 1, comma 1, lettera g)			
Allegato II	Tavola di concordanza				

(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richeisto)

*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE

** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (in prosieguo anche: direttiva) è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», il cui articolo 6 detta i relativi principi e criteri direttivi specifici.

Lo schema di articolato si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 (Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) reca le disposizioni di modifica ed integrazione al Codice del consumo necessarie per il recepimento della direttiva. L'articolo è composto da un solo comma suddiviso in lettere.

Le disposizioni riguardano l'adeguamento delle disposizioni del suddetto codice in materia di informazioni precontrattuali e di recesso al nuovo impianto della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, e l'introduzione di una sezione dedicata alla disciplina dei contratti di servizi finanziari a distanza.

In particolare, **la lettera a)**, al fine di garantire coerenza sistematica al Codice e continuità all'assetto delineato dal legislatore unionale, modifica l'**articolo 47** sostituendo la lettera d) del comma 1, inserendovi il riferimento ai servizi finanziari non contemplati dalla introducenda sezione II-*bis*.

La **lettera b)** modifica l'**articolo 49** sostituendo, al comma 1, la lettera h) e stabilendo che, tra le informazioni che il professionista è tenuto a fornire al consumatore in caso di sussistenza di un diritto di recesso risultano le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, del Codice, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B del Codice e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'introducendo articolo 54-*bis* dello stesso Codice.

La **lettera c)** introduce il nuovo **articolo 54-bis** che prevede la possibilità di esercitare il diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia *online*, disciplinando le relative modalità.

La **lettera d)** apporta una modifica correttiva all'articolo 58 del Codice del consumo, sostituendo il richiamo al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 con il richiamo al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La **lettera e**) introduce la sezione II-*bis* nella parte III, titolo III, capo I, che contiene le disposizioni in materia di contratti di servizi finanziari a distanza (in passato contenute nella sezione IV-*bis* della medesima parte III, titolo III, capo I, del Codice del consumo, che conteneva le norme di recepimento della direttiva 2002/65/CE) e si compone degli articoli da 59-*bis* a 59-*terdecies*.

L'articolo 59-bis richiama le disposizioni applicabili alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

L'articolo 59-ter reca due definizioni (di "interfaccia *online*" e "stratificazione"), che si applicano in aggiunta a quelle dell'articolo 45.



L'articolo 59-quater dettaglia gli obblighi di informazione a cui è tenuto il professionista in materia di contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori.

L'articolo 59-quinquies attiene alle informazioni dovute in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale.

L'articolo 59-sexies è dedicato all'onere della prova.

L'articolo 59-septies concerne le altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali.

L'articolo 59-octies è dedicato al diritto di recesso, disciplina i termini per l'esercizio dello stesso, eventuali esclusioni e le conseguenze per la violazione delle disposizioni a tutela del consumatore.

L'articolo 59-novies attiene al pagamento a cui è tenuto il consumatore nel caso in cui sia stato prestato un servizio per il periodo precedente il recesso esercitato da questi.

L'articolo 59-decies intende rafforzare la tutela del consumatore, muovendo dalla constatazione che, oltre alle informazioni precontrattuali, potrebbero rendersi necessari chiarimenti o spiegazioni mirate a comprendere quale servizio finanziario sia il più adatto alle loro esigenze e alla loro situazione finanziaria.

L'articolo 59-undecies colpisce i percorsi oscuri sulle interfacce *online* (cc.dd. *dark patterns*), che possono distorcere o compromettere in maniera significativa la capacità dei consumatori di decidere in modo consapevole, anche attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un'interfaccia online o di una parte di essa.

Il combinato disposto dell'articolo in commento e del successivo **articolo 59-duodecies** (dedicato ai controlli) consente di prevenire possibili sovrapposizioni di competenze rispetto alla materia delle pratiche commerciali scorrette, in quanto attribuisce alle singole autorità di settore il compito di vigilare la fase organizzativa a monte, con riferimento alle procedure interne, e lascia impregiudicata la competenza dell'autorità antitrust di sanzionare le pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE.

L'articolo 59-terdecies (Sanzioni) affida l'irrogazione di sanzioni pecuniarie alle autorità di settore secondo le rispettive procedure per la violazione delle disposizioni in materia di contratti a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Viene altresì dedicata una specifica disposizione alle violazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394. Infine, sono fatte salve le sanzioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali.

In merito ai profili finanziari delle lettere da a) a f) dell'articolo 1, le disposizioni in esame rivestono natura ordinamentale precettiva, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento alle sanzioni aventi rilevanza nazionale, alla luce della conferma dell'attribuzione dei poteri di *enforcement* e delle relative funzioni alle Autorità dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, così come dell'apparato sanzionatorio previgente (per il quale i limiti edittali sono stati aumentati) non si prevedono nuovi oneri. Infatti, i suddetti compiti potranno essere esercitati dalle autorità avvalendosi delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Lo stesso vale per quanto riguarda le violazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, che trattandosi di fattispecie di nuova istituzione non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera f)** modifica il comma 2 e il comma 4 dell'articolo 66 del Codice, relativo ai poteri di *enforcement* attribuiti all'AGCM, estendendo i riferimenti alle norme di cui alle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III alla nuova Sezione II-*bis* sui servizi finanziari.



La **lettera g)** modifica l'Allegato I, parte A, del Codice, e più segnatamente sostituisce l'istruzione 3, relativa alla funzione per consentire al consumatore di recedere.

La **lettera h)** modifica l'Allegato II-*septies*, ed in particolare il numero 11) con il riferimento agli articoli dal 59-*bis* al 59- *terdecies*.

Infine, la **lettera i)** abroga la Sezione IV-*bis* relativa alla "Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori", del Capo I, Titolo III, Parte III, con decorrenza 19 giugno 2026.

Anche le disposizioni recate dalle lettere da f) a i) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), che si compone di un unico comma suddiviso in lettere, raccorda le disposizioni del Testo unico bancario alle modifiche introdotte.

La lettera a) adegua, innanzitutto, il riferimento all'informativa sul trattamento dei dati personali contenuto nell'articolo 120-novies.

La lettera b) apporta modifiche all'articolo 125-ter del T.U.B., sul recesso del consumatore.

La lettera c) aggiorna i riferimenti contenuti nel comma 2 dell'articolo 126-quater T.U.B.

Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale, non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 (Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), anch'esso composto da un unico articolo suddiviso in lettere, raccorda le disposizioni settoriali alle modifiche introdotte.

La lettera a) adegua il rinvio effettuato dall'articolo 121, comma 1, lettera f), alle disposizioni del codice del consumo.

La **lettera b)** introduce il nuovo articolo 167-bis dedicato al "Diritto di recesso in caso di vendita a distanza".

La lettera c) modifica l'articolo 177, sostituendo il verbo con l'indicativo "informa".

La **lettera d)** modifica l'articolo 188, comma 3-*bis*, aggiungendo il riferimento ai singoli intermediari e prevedendo il potere di chiedere la cessazione di pratiche lesive degli interessi dei consumatori.

La **lettera e)** inserisce il nuovo articolo 188-bis, rubricato "Impegni nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza", che consta di cinque commi e prevede la possibilità di ricevere "impegni" per le violazioni di competenza dell'IVASS – nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza - volti a far cessare le infrazioni alla normativa vigente di cui si rendono responsabili le imprese e gli intermediari.

La **lettera f**) modifica l'articolo 311-*ter*, comma 1, in modo da adeguare le previsioni del Codice delle assicurazioni private al nuovo approccio della vigilanza.

La **lettera g)** provvede ad abrogare i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 311-*quater*, in un'ottica di semplificazione delle procedure sanzionatorie.

La lettera h) modifica l'articolo 324, comma 1, richiamando anche l'articolo 188.

La **lettera i)** integra i rimandi contenuti nell'articolo 324-*bis*, comma 1, richiamando anche l'articolo 188.

La **lettera l**) dispone l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 324-*quinquies* in un'ottica di semplificazione delle procedure sanzionatorie e modifica consequenzialmente il comma 6 della stessa norma espungendo il riferimento ai commi abrogati.



La **lettera m**) aggiunge il nuovo articolo 328-bis, rubricato "Impegni", che incardina - nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazioni di competenza dell'IVASS – la possibilità di ricevere impegni per porre fine alle violazioni contestate entro sessanta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio.

Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale, non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 (*Disposizioni transitorie e finali*) attiene al termine a partire dal quale si applicano le nuove disposizioni e prescrive la comunicazione alla Commissione europea delle opzioni esercitate.

La disposizione in esame non determina oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 (*Clausola di invarianza finanziaria*), infine, prevede che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.





DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle imprese e del made in *Italy*

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE

Referente: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. Lo schema di decreto legislativo in esame mira al recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE e viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", il cui articolo 6 detta principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva.

La direttiva, che mira ad aggiornare e armonizzare le norme euro-unitarie relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, migliorando la protezione dei consumatori, si muove in un contesto normativo che vede, da un lato, diverse sovrapposizioni tra la precedente direttiva 2002/65/CE e la legislazione settoriale dell'Unione europea, dall'altro, la necessità di tener conto dei cambiamenti connessi agli effetti della digitalizzazione.

In particolare, l'evoluzione tecnologica e la comparsa di nuovi prodotti hanno portato all'introduzione di norme di settore, affidando alla direttiva 2002/65/CE il ruolo di "rete di sicurezza" attraverso un'applicazione orizzontale. Al contempo, diventa cruciale aggiornare le norme relative alle modalità e alla tempistica con cui le informazioni vengono fornite al consumatore.

Ciò implica un necessario coordinamento con la direttiva 2011/83/UE, che disciplina il diritto all'informazione precontrattuale e il diritto di recesso per alcuni contratti a distanza diversi dai servizi finanziari. Il legislatore unionale ha, quindi, deciso di inserire nella direttiva 2011/83/UE uno specifico capo contenente le norme applicabili solo ai contratti di servizi finanziari e di precisare quali disposizioni della medesima direttiva 2011/83/UE possano trovare applicazione a detti contratti.

Con riferimento all'ordinamento italiano, si è scelto di intervenire principalmente sul Codice del consumo, *corpus* normativo che raccoglie le principali disposizioni a tutela del consumatore e in cui sono state inserite le norme di recepimento tanto della direttiva 2011/83/UE, oggetto dell'intervento unionale, quanto della direttiva 2002/65/CE. In particolare, si è scelto di abrogare la sezione in cui sono confluite le norme di recepimento di quest'ultima direttiva e di introdurre nuove disposizioni di disciplina del diritto all'informazione precontrattuale e del diritto di recesso per alcuni contratti a distanza diversi dai servizi finanziari. È stata, altresì, aggiunta una nuova sezione la cui collocazione rispecchia e valorizza la respectiva da di cui muove la direttiva (LIE) 2023/2

Infine, si osserva che lo schema di decreto in parola risulta coerente con il Programma di Governo ed in particolare con il punto: "ITALIA, A PIENO TITOLO PARTE DELL'EUROPA, DELL'ALLEANZA ATLANTICA E DELL'OCCIDENTE. PIÙ ITALIA IN EUROPA, PIÙ EUROPA NEL MONDO" che si sofferma, tra l'altro, sul tema del recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento, più specificatamente, alle scelte operate nell'elaborazione dello schema in esame, si evidenzia che lo stesso è stato elaborato sulla base della legge di delegazione europea 2024 del 13 giugno 2025, n. 91. La disciplina in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza è stata mantenuta all'interno del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, abrogando la sezione IV-bis (Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, della parte III, titolo III, capo I, del Codice del consumo, che conteneva le norme di recepimento della direttiva 2002/65/CE), e introducendo la sezione II-bis nella parte III, titolo III, capo I. Sono state, inoltre, effettuate puntuali modifiche ad altre disposizioni rilevanti del medesimo codice del consumo, nonché del Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) e del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). In tale contesto, il quadro normativo nazionale è costituito altresì dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
- decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
- decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;
- decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide prevalentemente sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", introducendo nella parte III, titolo III, capo I, una nuova sezione II-bis, contenente le disposizioni di attuazione della direttiva, e apportando puntuali modifiche ad altre disposizioni rilevanti del medesimo codice.



In particolare, al fine di garantire coerenza sistematica al Codice e continuità all'assetto delineato dal legislatore unionale sono state sostituite la lettera d) del comma 1 dell'articolo 47 e la lettera h) del comma 1 dell'articolo 49. Dopo l'articolo 54, è stato inserito il nuovo articolo 54-bis dedicato all'esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online. È stata, altresì, apportata una modifica correttiva all'articolo 58 del Codice che richiama erroneamente il decreto legislativo n. 141/2010 inserendo, in sostituzione, il corretto riferimento al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Come sopra evidenziato è stata introdotta la nuova sezione Sezione II-bis dedicata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori in cui sono stati inseriti gli articoli da 59-bis a 59-terdecies. Tale sezione è stata inserita all'interno del suddetto capo I, afferente ai diritti dei consumatori nei contratti, per ragioni di coerenza sistematica interna e di concordanza con il quadro tracciato dal legislatore unionale.

È stato inoltre modificato l'articolo 66 dedicato alla "Tutela amministrativa e giurisdizionale" al fine di preservare le attribuzioni delle singole autorità di settore scongiurando la potenziale contraddizione tra le norme attributive di competenze, in favore da una parte dell'autorità antitrust e dall'altra delle singole autorità di settore. Sono stati modificati, in aderenza al dettato eurounitario, anche due Allegati del Codice, segnatamente, è stata sostituita l'istruzione 3 di cui alla parte A dell'Allegato I e il n. 11 dell'Allegato II-*septies*.

Infine, in coerenza con il nuovo assetto normativo, è stata disposta l'abrogazione della sezione IV-bis relativa alla «Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori» in cui sono confluite le norme di recepimento della precedente direttiva 2002/65, abrogata dalla direttiva (UE) 2023/2673.

Si è inoltre compiuto uno sforzo di allineamento con le norme del Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) e del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), al fine di rendere la disciplina settoriale in linea con le nuove disposizioni in materia di contratti di servizi finanziari a distanza.

Con riferimento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, si evidenzia che sono state apportate delle modifiche all'articolo 120-*novies*, comma 1, lettera c) e comma 6, lettera c). All'articolo 125-*ter*, il secondo periodo del primo comma è stato soppresso, la lettera a) del comma 2 è stata sostituita e il comma 5 è stato soppresso.

Infine, all'articolo 126-quater, il comma 2 è stato sostituito.

Con riguardo al Codice delle assicurazioni private si precisa è stata modificata la lettera f) del comma 1 dell'articolo 121 adeguandola alle nuove disposizioni del codice del consumo. È stato introdotto l'articolo 167-bis dedicato al "Diritto di recesso in caso di vendita a distanza". Ancora, sono stati modificati l'articolo 177, comma 2, e l'articolo 188, comma 3-bis. È stato inserito l'articolo 188-bis dedicato agli "Impegni nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza". Viene modificato anche l'articolo 311-ter, comma 1, in modo da adeguare le previsioni del Codice delle assicurazioni private al nuovo approccio della vigilanza. Sono stati abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 311-quater. Gli articoli 324 e 324-bis sono stati modificati con l'aggiunta del riferimento all'articolo 188.

È stata disposta l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 324-quinquies in un'ottica di semplificazione delle procedure sanzionatorie e per opportuno coordinamento con le nuove



disposizioni in materia di impegni. Allo stesso articolo 324-quinquies sono state apportate delle modifiche al comma 6. Infine, è stato introdotto il nuovo articolo 328-bis, rubricato "Impegni".

Per la disamina di dettaglio si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'articolato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo concerne disposizioni in materia di contratti di servizi finanziari a distanza; tali materie sono riservate alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge che vertono sulla medesima materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia, né orientamenti consolidati della giurisprudenza.

Con riferimento al tema della protezione supplementare relativa alle interfacce online di cui all'introducendo articolo 59-undecies si segnalano le sentenze della Corte di Cassazione nn. 1154 dell'11/01/2024 e 19558 del 18/09/2020 secondo cui: "In materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, ove la condotta sanzionata consista pella violazione, da parte Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2025 Prot: 2025/0001664/TN

di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, dei doveri concernenti il momento organizzativo, preordinati alla tutela non solo del cliente, ma anche della trasparenza e correttezza dell'operato della banca e dell'integrità del mercato, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni è la CONSOB, ai sensi degli artt. 5, 21 e 190 del T.U.F., restando irrilevante che dalle violazioni siano poi derivate pratiche commerciali scorrette e senza che ciò determini un contrasto della disciplina del T.U.F. con l'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 21 del 2014, che attribuisce in via esclusiva all'AGCM la tutela amministrativa del consumatore contro simili pratiche."

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo in oggetto, pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, mira ad adeguare l'ordinamento interno a quello europeo, dando piena attuazione alle norme della direttiva.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non è stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo in esame, in adempimento all'obbligo di dare piena attuazione al diritto europeo, non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sugli istituti disciplinati dalla presente direttiva.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non consta siano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si rinvengono atti di recepimento della direttiva in oggetto da parte di altri Stati membri.



PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di articolato introduce due nuove definizioni (di "interfaccia *online*" e "stratificazione", cfr. art. 59-*ter*) e richiama quelle dell'articolo 45 del Codice del consumo, in coerenza con le disposizioni definitorie della direttiva.

La scelta di introdurre una definizione di "interfaccia online" discende dall'esigenza di facilitare la lettura delle disposizioni che ricorrono a tale locuzione, non immediatamente intellegibile, che pur essendo presente in altri articoli del Codice non è accompagnata da correlate norme definitorie.

Al fine di non alterare l'assetto tracciato dal legislatore unionale si è definito il concetto di "interfaccia online" rinviando alla definizione di cui all'articolo 3, lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 cui, tra l'altro, rinvia l'articolo 16-ter della direttiva, dedicato alla protezione supplementare relativa alle interfacce *online*.

Quanto alla seconda definizione introdotta, ossia "stratificazione", da intendersi quale "tecnica in base alla quale determinate informazioni sono considerate fondamentali e quindi poste in evidenza nel primo livello e le altre informazioni precontrattuali sono presentate nei livelli accessori", si rileva che la stessa risponde alle medesime esigenze di chiarezza sopra esposte e trae ispirazione da quanto previsto dal considerando n. 32 della direttiva.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di articolato normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione e interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo. Per il dettaglio si rimanda alla tabella di concordanza. Vengono altresì modificati il decreto Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) e il Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Per il dettaglio delle modifiche si rinvia a quanto precisato alla Parte I, punto n. 3 della presente analisi.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo sono presenti abrogazioni esplicite (della sezione IV-bis "Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori" della parte III, titolo III, capo I, del Codice del consumo, che conteneva le norme di recepimento della direttiva 2002/65/CE).

Non sussistono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non introduce disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge di delegazione europea 2024 n. 91 è stata approvata il 13 giugno 2025. Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.